

Libero consorzio
comunale
di Agrigento



dirittoitalia.it

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO CIVICO NELLA PA: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

19 giugno 2025

PIETRO FRANCESCO RIZZO

PORTALE
DELL'AMMINISTRAZIONE



INFORMAZIONI
VARIE



ALBO
PRETORIO



AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

2

LE PUBBLICAZIONI SUI PORTALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le pubblicazioni sui portali delle Pubbliche Amministrazioni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la trasparenza, l'efficienza e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini.

Al di là delle informazioni obbligatorie previste nella sezione "Amministrazione Trasparente", le PA utilizzano i loro portali per diffondere una vasta gamma di contenuti, tra cui eventi e comunicazioni istituzionali, progetti e programmi, modulistica e documentazione, nonché l'accesso ai servizi digitali.

Le PA utilizzano i loro portali per informare i cittadini su iniziative, incontri pubblici e attività promosse dall'ente.

Questa pratica è in linea con il principio di trasparenza sancito dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

3

ALBO PRETORIO ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Albo pretorio e Amministrazione trasparente sono sezioni completamente autonome e distinte del sito.

In Amministrazione trasparente vanno pubblicati solo e soltanto i dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa

Sulla base delle Linee guida del Garante del 15/5/2014, per quanto riguarda l'albo pretorio, i documenti vanno rimossi dall'albo “una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti”. Se non è identificato un termine, spetta all'Amministrazione individuare un congruo periodo di tempo decorso il quale il documento va comunque rimosso.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

4

ALBO PRETORIO ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Per la sezione amministrazione trasparente, invece, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per i componenti degli organi di indirizzo politico, e per i titolari di incarichi dirigenziali, consulenti e collaboratori .

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

5

SCOPO DELL'ALBO PRETORIO

Tutti gli enti hanno un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che per legge devono essere portati a conoscenza del pubblico.

L'albo pretorio da sempre costituisce quindi lo strumento attraverso il quale l'ente affigge gli atti e i documenti per i quali specifiche norme di legge e regolamento richiedono la pubblicità.

La pubblicazione di atti e documenti sull'albo consente di far presumere per legge la conoscenza degli stessi da parte della collettività e dei destinatari, fornendovi così l'efficacia.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

5

LA PUBBLICAZIONE

Possono pertanto essere evidenziate due grandi tipologie di pubblicità:

1. **Pubblicità legale:** pubblicazione espressamente prevista da specifica norma di legge e finalizzata a fornire conoscenza legale alla generalità delle persone, assolvendo a diverse tipologie di effetto giuridico specifico (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc..). In determinati casi la pubblicazione è requisito di efficacia dell'atto, come ad esempio avviene per le deliberazioni degli enti locali, le quali, pur perfette, possono esplicare i loro effetti solo dopo la pubblicazione all'Albo.
2. **Pubblicità effettuata in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa** e per dare diffusione di notizie, informazioni e opportunità che la Pubblica Amministrazione ritenga di mettere a disposizione degli utenti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

7

LA PUBBLICITÀ COSTITUTIVA

La pubblicità costitutiva è elemento costitutivo della fattispecie negoziale, è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici, in caso di sua omissione il negozio non produce effetti tra le parti e non è opponibile ai terzi. Ad esempio l'iscrizione nei registri immobiliari dell'ipoteca, atto con il quale l'ipoteca si costituisce (art. 2808); La pubblicità costitutiva è requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, sicché in sua mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico, né verso i terzi). Essa è, dunque, un onere al fine dell'efficacia e della validità dell'atto.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

8

LA PUBBLICITÀ COSTITUTIVA

Sono esempi di pubblicità costitutiva nell'Ordinamento italiano:

- ❖ l'iscrizione delle ipoteche nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.); il diritto reale di garanzia è costituito sul bene solo dal momento della iscrizione del titolo nei registri immobiliari
- ❖ l'iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2331 c.c.);
- ❖ l'iscrizione delle ipoteche nei Pubblici Registri Automobilistici;
- ❖ l'iscrizione dell'atto costitutivo, nonché delle operazioni di trasformazione, scissione e fusione di società per azioni e a responsabilità limitata;
- ❖ la pubblicazione dei bandi di gara, da parte delle stazioni appaltanti relativamente a lavori pubblici, fornitura di beni, fornitura di servizi, concessioni;
- ❖ la pubblicazione di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

9

SCOPO DELL'ALBO PRETORIO

La funzione principale dell'Albo Pretorio è quella di essere uno strumento legale di conoscenza nei confronti della generalità dei cittadini degli atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, e favorisce, unitamente ad altri strumenti, il diritto di accesso e di informazione.

La pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente di determinate tipologie di atti non è sancita in un unico provvedimento legislativo ma tale obbligo risulta disseminato in una serie di norme, anche di rango diverso.

Da questo contesto normativo deriva che le tipologie di atti che attualmente vengono pubblicati all'Albo Pretorio sono molteplici e la previsione di pubblicazione risponde a finalità di tipo diverso. La pubblicazione all'Albo Pretorio ha valore di strumento di conoscenza legale nei confronti della generalità dei cittadini.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

10

LA PUBBLICITÀ LEGALE

Il legislatore in numerose norme dispone che le amministrazioni e gli enti pubblici devono pubblicare specifiche notizie, atti e provvedimenti (ad esempio i permessi di costruire, le delibere del Consiglio e della Giunta comunale, l'elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, i bandi di gara, i bilanci, gli espropri, le vendite di beni pubblici, le pubblicazioni di matrimonio, ecc..).

Tale pubblicazione è la cosiddetta pubblicità legale, od obbligatoria, cioè l'insieme degli strumenti predisposti dal legislatore per assicurare la conoscibilità di atti e fatti giuridici.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

11

LA PUBBLICITÀ LEGALE

Tale forma di pubblicità spesso rileva anche ai fini del procedimento amministrativo.

Tra le fasi del procedimento amministrativo, rientra anche quella c.d. integrativa dell'efficacia: l'atto è ormai formato, ma per poter spiegare i suoi effetti giuridici necessita di ulteriori adempimenti e formalità. Infatti il provvedimento finale, pur formalizzato e con tutti i suoi elementi essenziali, non sempre è suscettibile di produrre gli effetti giuridici tipici del provvedimento stesso.

L'efficacia verrà acquisita solo se e quando verranno posti in essere determinati atti od operazioni: questa è la fase integrativa dell'efficacia, in quanto senza di essa il provvedimento è perfetto ma non efficace. Si tratta di una fase eventuale che deve espressamente essere prevista da una norma.

Tra gli adempimenti che la legge prescrive affinché un provvedimento già perfetto acquisti efficacia vi è, oltre che la notificazione o comunicazione individuale, anche la pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

12

LA PUBBLICITÀ LEGALE

Per quanto riguarda la pubblicazione all'albo pretorio comunale, nel momento in cui tale formalità viene espletata si determina una presunzione di conoscenza legale dell'atto, per cui da quel momento decorrerà il *dies a quo* per l'impugnazione dell'atto pubblico.

Tale principio di conoscenza legale si applica agli atti che, pubblicati all'albo pretorio, non necessitano di notificazione individuale o di altra forma di pubblicità finalizzata all'effettiva conoscenza degli stessi.

In particolare, il combinato disposto degli articoli 29 e 41 del Codice del Processo Amministrativo dispone in tal senso con riguardo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione degli atti amministrativi, operando una distinzione tra atti per i quali è prevista l'effettiva conoscenza e atti per i quali tale formalità non è necessaria.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

13

D.LGS 2/7/2010, N. 104

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 29 Azione di annullamento

1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 41 Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

14

PRESUNZIONE DI CONOSCENZA LEGALE

La pubblicazione di atti all’Albo pretorio on –line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, etc.).

La pubblicazione degli atti all’albo elettronico deve rispettare i principi generali che presidono al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni” e Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare:

- a) il principio di necessità;**
- b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;**
- c) il diritto all’oblio;**
- d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

15

LO STATO DI SALUTE

Con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

15

LO STATO DI SALUTE

Non può essere messo in dubbio che un'assenza dal lavoro "per malattia" costituisca un dato personale "relativo alla salute" del soggetto cui l'informazione si riferisce.

Corte di giustizia delle Comunità europee 6 novembre 2003 C-101/01, Lindqvist, e Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18980

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

17

IL RAPPORTO TRA PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

È sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" e in particolare, «è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Garante della privacy: Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

18

DATI RELATIVI ALLA SALUTE

ART. 4, N. 15 REGOLAMENTO UE 2016/679

L'art. 4, n. 15, prevede che i dati relativi alla salute: “sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Più in particolare, il Considerando 35 GDPR stabilisce che “Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso.

Questi comprendono [...] qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

19

LO STATO DI SALUTE

Ad esempio, non è possibile l'indicazione:

❖ della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992");

❖ dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

20

LO STATO DI SALUTE

❖ delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana) ;

❖ della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

21

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Nello specifico caso sottoposto all'esame del Garante, oggetto di lamentela da parte dei segnalanti risulta essere la diffusione dei propri dati personali contenuti in un documento pubblicato online, ossia la "XX" n. XX del XX, allegata alla proposta di delibera per XX, che conteneva i dati personali (nominativo e residenza) dei segnalanti nonché informazioni relative al debito maturato per un risarcimento del danno, con specificazione del relativo ammontare, da parte della Regione nei loro confronti in esecuzione di una sentenza esecutiva.

Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l'Ufficio con nota prot. n. XX del XX ha accertato che la Regione Campania diffondendo i dati personali dei segnalanti relativi a un debito maturato dalla Regione nei loro confronti, in esecuzione di una sentenza esecutiva, con specificazione del relativo ammontare

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

22

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Secondo le linee guida difensive della Regione Campania:

- «i dati riportati all'interno dell'url in contestazione erano stati inseriti in conseguenza dell'obbligo di cui all'art. 73 del D. Lgs. 118/2011, relativo al procedimento di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni, a mente del quale “il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive [...]”, imponendo in capo agli enti la pubblicazione di tutti i documenti posto a supporto della relativa richiesta»;
- «Inoltre, i dati personali, oggetto della diffusione online, riguardavano l'esecuzione di una sentenza civile, di cui le parti interessate non avevano richiesto la cautela di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che consente all'interessato di chiedere, per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo soggetto interessato riportati sulla sentenza o provvedimento»;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

23

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

- «nel caso di debito fuori bilancio, la menzione del nominativo dei soggetti cui destinare l'impegno di spese, “è pienamente lecita” in quanto, come noto, come previsto dal Capo II, Tit. III del D. Lgs. 267/2000, per l'adozione degli impegni di spesa, è prevista non solo l'indicazione dell'importo da pagare e delle generalità del creditore, ma anche l'esplicitazione delle ragioni dell'impegno stesso (cfr., in particolare, art. 185, co. 2, [che] disciplina, per quel che qui particolarmente interessa, le indicazioni minime che deve contenere il mandato di pagamento e, tra queste, figura espressamente alla lettera, “e) indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA”, rammentando come, a ben vedere, l'ente territoriale, obbligato alla pubblicazione di quel dato, lo abbia pubblicizzato solo con nome e cognome, evitando l'inserimento del codice fiscale che, certamente, avrebbe comportato una più facile individuazione dei soggetti asseritamente lesi»;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

24

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Garante ritenendo che la Regione Campania sia nelle memorie difensive che nell'audizione ha confermato l'avvenuta diffusione online dei dati personali dei segnalanti, presentando alcune osservazioni che, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento. In particolare, si concorda con il rilievo dalla Regione per il quale le disposizioni di natura contabile contenute negli artt. 73 del d. lgs. n. 118 del 26/6//2001; 151, comma 4, e 185, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 18/8/2000, indicano, fra l'altro, anche gli elementi che deve contenere il mandato di pagamento e servono a consentire, altresì, l'effettuazione dei dovuti controlli della magistratura contabile sui debiti fuori bilancio. Tuttavia tali articoli, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti, non prevedono in alcun modo la diffusione online dei dati personali dei segnalanti.

Analogamente, anche se – come affermato dalla Regione – «i dati personali, oggetto della diffusione online, riguardavano l'esecuzione di una sentenza civile», non è possibile richiamare le disposizioni contenute nell'art. 52 del Codice, che non riguarda la pubblicazione degli atti dell'Ente, ma una fattispecie del tutto diversa inerente alla possibilità dell'interessato di chiedere, per motivi legittimi, l'oscuramento dei propri dati personali riportati nella sentenza in caso di riproduzione della stessa

ORDINA

alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA) – C.F. 80011990639, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, e 166 del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

25

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEL GARANTE- IDENTIFICAZIONE MEDIANTE NUMERO DI MATRICOLA

Il Comune ha pubblicato, sul sito web istituzionale, sezione Albo Pretorio, la determinazione n.742 del 16 ottobre 2019, contenente l'informazione del licenziamento del reclamante, identificato con il proprio numero di matricola.

Sebbene, come sostenuto dal Comune, la determinazione in questione non menzionasse espressamente il nome e il cognome del reclamante, quest'ultimo era in ogni caso identificabile attraverso il proprio numero di matricola dovendosi, pertanto, considerare le informazioni contenute nella determinazione, relative al reclamante, come “dati personali” ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento.

Per “dato personale” si intende, infatti, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, dovendosi considerare “identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come [...] un numero di identificazione [...]” (art. 4, par. 1, n. 1) del Regolamento) come il numero di matricola che, nel caso della determinazione n. 742 del 16 ottobre 2019, è univocamente associato all'interessato.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

26

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEL GARANTE- IDENTIFICAZIONE MEDIANTE NUMERO DI MATRICOLA

Il numero di matricola è, dunque, da considerarsi un numero di identificazione certamente idoneo a consentire di risalire all'identità dell'interessato, non solo da parte del personale autorizzato del Comune, ma anche di eventuali terzi, con i quali l'interessato ha potuto, nel tempo, condividere tale numero (si pensi, ad esempio, a colleghi e familiari).

Peraltro la pseudonimizzazione operata dal Comune mediante l'inserimento del numero di matricola, costituisce una mera misura di tipo tecnico che consente, in ogni caso, di risalire all'identità dell'interessato, ancorché in modo indiretto e/o attraverso l'utilizzo di informazioni aggiuntive (v.art.4 par.1 n.5 del Regolamento e al riguardo v. anche il Considerando n. 26 del Regolamento in base al quale i dati personali sottoposti a pseudonimizzazione devono essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

27

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEL GARANTE- IDENTIFICAZIONE MEDIANTE NUMERO DI MATRICOLA

Nella delibera oggetto di pubblicazione non avrebbe dovuto essere, quindi, riportato alcun dato personale del reclamante (nel caso di specie il numero di matricola), che avrebbe comunque potuto consentire l'identificazione dello stesso, ricorrendo, se del caso, alla tecnica degli "omissis" o ad altre misure di anonimizzazione dei dati (cfr., sul punto, provv.ti del 27 gennaio 2021, n. 34, doc. web n. 9549165, 2 luglio 2020, n. 118, doc. web n. 9440025 e 2 luglio 2020, n. 119, doc. web n. 9440042).

La pubblicazione della determinazione in questione, con tale accorgimento, non avrebbe, peraltro, compromesso il principio di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della l. 241/1990, poiché la versione integrale della stessa sarebbe rimasta, in ogni caso, agli atti del Comune e sarebbe stata accessibile, da parte di soggetti qualificati, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

28

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEL GARANTE- IDENTIFICAZIONE MEDIANTE NUMERO DI MATRICOLA

La diffusione dei dati personali del reclamante, contenuti nella determinazione n. 742 del 16 ottobre 2019, è, pertanto, avvenuta in maniera non conforme ai principi di protezione dei dati e in assenza di un'adeguata base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000 (tremila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto che l'atto oggetto di diffusione online conteneva i riferimenti a una delicata vicenda personale dell'interessato, riguardante il licenziamento per motivi disciplinari, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

29

DATI CHE NON SI DEVONO DIFFONDERE

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente - Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

30

"LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SUL WEB DA SOGGETTI PUBBLICI E DA ALTRI ENTI OBBLIGATI"

L'amministrazione locale che ha intenzione di pubblicare sull'albo pretorio online un atto contenente dati personali è tenuta a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento oppure, per i dati particolari e giudiziari, di una norma di legge che le prescriba l'affissione di quell'atto all'albo pretorio.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

31

DATI PARTICOLARI EX DATI SENSIBILI

Per "dati particolari" (già *dati sensibili*) si intendono le tipologie di cui all'art. 9.1 del GDPR: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

32

INDIRIZZO DI PROTOCOLLO INTERNET (IP)

La Corte di giustizia Europea ha ritenuto che l'indirizzo di protocollo Internet (IP) dinamico possa rientrare nella nozione di dati personali, anche se un soggetto terzo (ad es. un fornitore di servizi Internet) è in possesso di dati supplementari che renderebbero possibile identificare il soggetto.

La possibilità di identificare il soggetto deve rientrare tra i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati per identificare la persona, direttamente o indirettamente.

Corte di giustizia del 19 ottobre 2016, Patrick Breyer contro Bundersrepublik Deutschland, C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

33

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 13 GENNAIO 2022, N. 7, DOC. WEB N. 9745807

I soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati, a nulla rilevando che i dati siano già stati diffusi altrove, anche dallo stesso interessato, per altre finalità.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

34

ANONIMIZZAZIONE

L’anonimizzazione è il risultato del trattamento di dati personali allo scopo di impedire irreversibilmente l’identificazione della persona interessata;

Possano essere previste diverse tecniche di anonimizzazione, non esiste alcuna norma prescrittiva nella legislazione dell’Unione.

Deve essere attribuita importanza agli elementi contestuali: è opportuno prendere in considerazione “l’insieme” dei mezzi che “possono essere ragionevolmente” utilizzati per l’identificazione da parte del responsabile del trattamento o di altri, prestando particolare attenzione a ciò che ultimamente, allo stato attuale della tecnologia, è diventato “ragionevolmente utilizzabile” (dato l’incremento della potenza di calcolo e degli strumenti disponibili);

L’anonimizzazione presenta un fattore di rischio intrinseco: occorre tenerne conto nel valutare la validità di qualsiasi tecnica di anonimizzazione – compresi gli impieghi possibili dei dati “resi anonimi” mediante tale tecnica – e vanno soppesate la gravità e la probabilità di tale rischio.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

35

ANONIMIZZAZIONE

Un rischio specifico consiste nel considerare i dati pseudonimizzati equivalenti ai dati resi anonimi. I dati pseudonimizzati non possono essere equiparati a informazioni rese anonime, in quanto continuano a permettere l’identificazione delle singole persone e le rendono trasversalmente collegabili a diversi insiemi di dati. Gli pseudonimi consentono potenzialmente l’identificabilità e rientrano pertanto nel campo di applicazione del regime giuridico della protezione dei dati.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

36

ANONIMIZZAZIONE

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

La prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

37

ANONIMIZZAZIONE

In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

38

ESEMPIO ANONIMIZZAZIONE GARANTE

1. Introduzione

Questa Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte della Sig.ra XX (di seguito “il segnalante”) in ordine all’illegittima diffusione di propri dati personali online da parte del Comune di Montevago.

In particolare, come verificato in base all’accertamento preliminare effettuato dall’Ufficio, è emerso che sul sito web istituzionale del predetto Comune, dall’area dedicata all’albo pretorio online, sezione “XX”, era possibile scaricare, compilando l’apposita maschera di ricerca, l’allegato alla XX avente a oggetto: «XX».

La predetta nota pubblicata online conteneva XX, con indicazione in chiaro del relativo nome e cognome, nonché della circostanza che XX, pertanto, l’amministrazione avrebbe XX.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

39

LA PSEUDONIMIZZAZIONE

Per l’Art. 4 n. 5) GDPR la “pseudonimizzazione è il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”.

La pseudonimizzazione, pertanto, entra in gioco quando – per determinate finalità del trattamento – è necessario che la persona fisica interessata non risulti più identificabile in “maniera non irreversibile”.

Questa mancanza di “irreversibilità” è ciò che divide la pseudonimizzazione dall’anonimizzazione, ossia ciò che separa una tecnica che rientra nel GDPR da un’altra che ne è estranea.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

40

LA PSEUDONIMIZZAZIONE

Un rischio specifico consiste nel considerare i dati pseudonimizzati equivalenti ai dati resi anonimi. La sezione relativa all’analisi tecnica precisa che i dati pseudonimizzati non possono essere equiparati a informazioni rese anonime, in quanto continuano a permettere l’identificazione delle singole persone e le rendono trasversalmente collegabili a diversi insiemi di dati. Gli pseudonimi consentono potenzialmente l’identificabilità e rientrano pertanto nel campo di applicazione del regime giuridico della protezione dei dati.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

41

LA PSEUDONIMIZZAZIONE

Come previsto all’art. 25 GDPR, anche le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare la pseudonimizzazione e la minimizzazione, misure tecniche e organizzative da adottare fin dalla progettazione dei trattamenti.

La pseudonimizzazione richiede che il trattamento sia effettuato in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive; queste ultime dovranno essere conservate separatamente e soggette a misure intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile (art. 5 GDPR e cons. 28).

La minimizzazione è tesa a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e di conseguenza anche i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

42

LA PSEUDONIMIZZAZIONE

Per la prima parte del Considerando (26) “[...] I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile.

Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente.

Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori oggettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. [...]”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

43

LA PSEUDONIMIZZAZIONE

Per il Considerando *“l'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati”.*

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

44

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

La sig.ra XX, ex dipendente del Comune di, ha lamentato la pubblicazione, nella sezione “Albo online” del sito web istituzionale del Comune, della determinazione del Segretario Generale n. XX del XX, con oggetto “XX”, al cui interno erano menzionati riferimenti a vicende relative al rapporto di lavoro di cui era parte la reclamante. In particolare, la reclamante ha lamentato che la determinazione contenesse riferimenti alla propria persona, essendo identificabile tramite le iniziali del proprio cognome e nome, nonché dati personali relativi a condanne penali e reati.

La reclamante era stata assunta dal Comune a seguito di una procedura di mobilità esterna per la copertura di un solo posto presso il medesimo Comune e la stessa era stata assegnata in comando presso l’Unione Comunale Dopo alcuni anni dall’assunzione, il Comune, a seguito di un’istruttoria avviata dal proprio Ufficio Procedimenti Disciplinari, dalla quale era emerso che l’interessata aveva riportato una condanna penale non definitiva e aveva un procedimento penale in corso nel periodo in cui aveva partecipato alla selezione, aveva disposto la sanzione del licenziamento senza preavviso nei confronti dell’interessata, sul presupposto che quest’ultima non avesse i requisiti per partecipare alla procedura di mobilità esterna, il cui bando prevedeva come requisito indispensabile, autocertificato dall’interessata in fase di stipula del contratto di lavoro, l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso. Di conseguenza, l’Unione, con propria determinazione, aveva disposto l’esclusione dell’interessata dalla procedura selettiva di mobilità esterna e aveva provveduto alla rettifica, in via di autotutela, di due determinazioni del Comune, con le quali erano stati approvati i verbali della procedura.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

45

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

Avendo l’interessata proposto ricorso al TAR il Comune, con la determinazione n. XX oggetto di reclamo, aveva affidato a un legale l’incarico di difendere in giudizio l’Ente. In tale determinazione, pubblicata sul sito web del Comune, si dava conto del fatto che la “Sig.ra [iniziali del nome e del cognome]” ha proposto “ricorso al TAR contro l’Unione [...] e [il] Comune [...] per l’annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio Area Amministrativa [dell’Unione] n. [...] del [...] con la quale è stata disposta l’esclusione della procedura selettiva indetta dal Comune in particolare, la determinazione del Comune [...] [che] nell’approvare l’avviso di mobilità esterna, poneva come requisito di partecipazione il non aver procedimenti penali in corso”. La reclamante ha, pertanto, lamentato al Garante l’illecita diffusione di dati personali, anche relativi a reati, atteso che dalla determinazione in questione era desumibile che l’interessata non avesse soddisfatto tale requisito.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

45

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

Il Comune ha dichiarato che:

- la sentenza di condanna in sede penale, da cui è scaturito il procedimento disciplinare, “era già stata tolta dalla sfera della riservatezza ab origine dal giudice comminando la pena accessoria della pubblicazione” del dispositivo della sentenza su due quotidiani; - i dati erano stati “sottratti autonomamente e volontariamente dall’interessata dalla sfera della riservatezza, e pertanto sul presupposto che “la vicenda ha avuto un ampio risalto sulla stampa locale” e che la stampa era entrata in possesso di “informazioni” [che] “provenivano da fonti esterne al Comune” o di cui il Comune non era ancora a conoscenza;
- l’oggetto della determinazione era stato “completamente anonimizzato”;
- l’unico atto, tra quelli adottati dal Comune nell’ambito del procedimento disciplinare, “che contenesse nella sola parte narrativa del corpo della determina le iniziali e l’oggetto del ricorso” era stato “quello dell’affidamento dell’incarico di difesa legale, al fine di garantire ed equilibrare l’esigenza di riservatezza con l’esigenza di rendere noto il motivo dell’incarico, in ossequio alle norme sulla trasparenza”;
- le iniziali della reclamante “non erano e non sono comunque utili a ricondurre all’individuazione di una persona precisa dal momento che il Comune di ha 82 dipendenti”;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

47

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

- la reclamante non era identificabile, atteso che “la determina [...] citava, solo due volte e nello stesso paragrafo, le iniziali della reclamante”;
- “la Delibera XX citata nell’oggetto, assunta ancor prima della notifica dei ricorsi, era anch’essa completamente anonimizzata”;
- “non vi era [...] riferimento all’ufficio di appartenenza, al ruolo svolto [...] o alla data di assunzione o ancora all’età o alla provenienza né alcun altro elemento che, anche con una consultazione del sito istituzionale consentisse di risalire all’identità dell’interessata”;
- “il sito web del comune non conteneva e non contiene alcun elenco nominativo dei dipendenti comunali, e il nome e cognome della [reclamante] non compariva né nell’organigramma né nell’articolazione degli uffici pubblicati in Amministrazione Trasparente”;
- la reclamante “non risiedeva e non aveva la propria dimora nel comune di Greve in Chianti ma [in un Comune] distante”;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

48

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

“solo i colleghi del Comune potevano intuire la relazione, ma ciò in quanto erano stati coinvolti nel procedimento disciplinare, o perché colleghi di ufficio o ancora perché all’ufficio protocollo sono stati notificati i ricorsi”, fermo restando che “in ogni caso, gli stessi colleghi, in relazione ai procedimenti di cui sono stati partecipi, sono tenuti al segreto”;

- la stampa aveva diffuso “la vicenda del licenziamento, il nominativo della reclamante e l’oggetto dei ricorsi”, essendo, pertanto, “evidente che tali informazioni non potevano essere state rese che dal soggetto interessato direttamente”;

- ciononostante, il Comune “ha provveduto a riportare le sole iniziali della ricorrente nei cui confronti si doveva costituire il Comune”, conformemente ai “principi di minimizzazione e come correntemente svolto anche dall’amministrazione della giustizia nell’app. accessibile a tutti “Giustizia civile” e della prassi della Corte di Giustizia Europea di “sostituire con le iniziali, i nomi delle persone fisiche coinvolte nella causa”, ha citato “solamente l’oggetto dei ricorsi notificati al Comune e per i quali lo stesso doveva costituirsi, elemento essenziale per rendere completo e legittimo il provvedimento di conferimento dell’incarico”, e ha replicato “nelle sole premesse l’oggetto dei ricorsi esattamente come contenuto nei ricorsi notificati al Comune adempiendo con ciò a quanto richiesto dall’art. 15 D. Lgs 33/2013”;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

49

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

- il Comune ha agito, in ogni caso, con diligenza e correttezza, posto che esso ha “sempre chiesto il parere del DPO”, ovvero del responsabile della protezione dei dati al tempo designato dal Comune, il quale aveva ritenuto in un primo momento che “la misura adottata dal comune (indicazione delle sole iniziali anziché il nome)” fosse “adeguata per la tutela della riservatezza della persona in questione”, per poi suggerire, in data XX, che “ove ciò sia tecnicamente possibile è opportuno procedere in tal senso [ovvero della rimozione]”, essendosi il Comune prontamente adeguato a tale successivo orientamento.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

50

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

Il Garante ha ritenuto che non rileva quanto dichiarato dall'Ente con riferimento alla circostanza che la reclamante non fosse identificabile. Considerando che “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l'indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione” (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, WP216), la menzione delle iniziali del cognome e del nome della reclamante all'interno della determinazione era, infatti, idonea a consentirne l'identificazione, quantomeno da parte dei dipendenti del Comune e dei familiari o conoscenti della reclamante, anche in considerazione delle dimensioni del Comune (circa 13749 abitanti) e del proprio organico (84 lavoratori a tempo indeterminato).

Deve, infatti, ritenersi residuale la possibilità che vi fossero altri lavoratori con le medesime iniziali all'interno dell'Ente, tanto che quest'ultimo non ha eccepito tale circostanza nelle proprie difese. In ogni caso, considerato che la determinazione in questione richiamava una precedente determinazione del Comune, in esecuzione della quale era stata indetta una selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un solo posto per una specifica figura professionale presso il Comune, era facilmente desumibile anche il ruolo svolto all'interno dell'Ente dalla reclamante, rendendone facilmente possibile l'identificazione, essendo questa la candidata selezionata all'esito di tale procedura.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

51

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

D'altra parte, sin dal 2014, l'Autorità, nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” ha chiarito che “la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online” e che “il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato”, essendo necessario, al fine di rendere effettivamente anonimi i dati pubblicati online, “oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori”.

Ugualmente, è priva di apprezzamento la tesi che la sentenza di condanna in sede penale, da cui era scaturito il procedimento disciplinare nei confronti della reclamante, “era già stata tolta dalla sfera della riservatezza ab origine dal giudice comminando la pena accessoria della pubblicazione” del dispositivo della sentenza su due quotidiani. I soggetti pubblici possono, infatti, diffondere dati personali solo nei casi previsti da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, a nulla rilevando che i medesimi dati siano già stati diffusi nell'ambito della pubblicazione di sentenze o provvedimenti a fini di informatica giuridica (cfr. artt. 51 e 52 del Codice) o a titolo di sanzione accessoria, o dallo stesso interessato o da terzi per altre.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

52

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

Le medesime considerazioni valgono, altresì, in merito agli obblighi derivanti dall'art. 124 del d.lgs. 267/2000, invocato dal Comune per giustificare la pubblicazione della determinazione nella sezione "Albo pretorio" del proprio sito web istituzionale, atteso che anche alle pubblicazioni nell'albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti sopra menzionati con riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati e alle cautele nel caso in cui gli atti da pubblicare contengano dati appartenenti a categorie particolari. Nella determinazione oggetto di pubblicazione non avrebbero dovuto essere riportati dati identificativi dell'interessata (es. iniziali del nome e del cognome) né altri dati di contesto che avrebbero potuto consentire l'identificazione della stessa, quali, ad esempio, i riferimenti puntuali agli estremi di altri atti e documenti amministrativi. La pubblicazione della determinazione con tali accorgimenti non avrebbe, peraltro, compromesso il principio di adeguata motivazione di cui all'art. 3 della l. 241/1990, poiché la versione integrale della determinazione sarebbe restata, in ogni caso, agli atti del Comune e sarebbe stata accessibile, da parte di soggetti qualificati, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Peraltro, la circostanza che la determinazione sia stata pubblicata, senza previa anonimizzazione, nella sezione dedicata all'Albo storico, oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore (cfr. art. 124, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente la pubblicità degli atti degli enti locali sull'albo pretorio, nonché art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69), connota ulteriormente di illiceità la diffusione dei dati personali in essa contenuti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

33

INSUFFICIENTE PSEUDONIMIZZAZIONE

Si è tenuto favorevolmente atto che il Comune di aveva provveduto a coinvolgere il proprio responsabile della protezione dei dati personali e a conformarsi in buona fede al parere dello stesso

ORDINA

al Comune di di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione

Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Unione Comunale del Chianti Fiorentino - 2 luglio 2020 Registro dei provvedimenti n. 119 del 2 luglio 2020

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

34

IL DIRITTO ALL’OBLIO

La pubblicazione on line degli atti deve essere coerente con la base giuridica di riferimento (15 giorni per le deliberazioni) insita nel diritto all’oblio, quel diritto alla riservatezza in relazione alla narrazione di fatti risalenti nel tempo, mentre qualora l’Amministrazione intenda estendere tale durata (pubblicazione ulteriore) dovrà omettere ogni dato personale presente nel testo deliberativo in assenza di una fonte primaria di riferimento, si dovrebbe escludere una fonte regolamentare interna.

Osservare le regole dei termini di pubblicazione degli atti e documenti costituisce un’estensione del diritto all’oblio, quel diritto preteso da coloro che desiderano non vedere continuamente pubblicati i propri dati personali, ovvero quelle notizie relative a vicende passate, legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo dalla prima pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

55

IL DIRITTO ALL’OBLIO

Il diritto all’oblio si riconnette anche all’uso di internet e alla reperibilità dei documenti e informazioni nella rete, consistente nell’esigenza di collocare nel tempo la pubblicazione, avvenuta lecitamente magari anni prima; ovvero, contestualizzare nell’attualità l’interesse alla permanenza della diffusione, correlato al diritto alla cancellazione dei propri dati personali non più corrispondenti all’interesse generale e al ruolo rivestito dall’interessato (ex art. 21 Cost.), minando (con la reperibilità dei motori di ricerca e la permanenza on line) inevitabilmente la dignità e il decoro individuale (Cass. Civ., sez. Unite, 22 luglio 2019, n. 19681).

Il permanere dei provvedimenti deliberativi, comprese le determinazioni, oltre i termini previsti dalla legge, non può che integrare la violazione del fondamentale diritto all’oblio, esponendo, peraltro, l’Amministrazione al permanere dei rischi in materia di sicurezza dei dati trattati e delle piattaforme *on line* (c.d. sicurezza cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

56

BANDI DI CONCORSO

Le modalità di pubblicazione e la durata della stessa vengono stabilite dal regolamento dei concorsi dell'Ente, in ogni caso sino alla data di scadenza del concorso.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

37

D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI, DEI CONCORSI UNICI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI IMPIEGHI

6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Portale unico del reclutamento) e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

38

DECRETO MINISTERIALE 3/11/2023 – RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATTRAVERSO IL PORTALE UNICO INPA

Articolo 7

(Comunicazioni ai candidati e pubblicazione graduatorie)

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalle leggi.
2. La graduatoria finale del concorso elaborata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata, a cura dell'amministrazione procedente, nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale è pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

59

D.LGS 14 MARZO 2013, N. 33 ART. 19 BANDI DI CONCORSO

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, **aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

60

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NEWSLETTER DEL 10 APRILE 2024**

Negli esiti dei concorsi pubblici dovranno pubblicare il nome, il cognome, (la data di nascita, in caso di omonimia) e la posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria .

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

61

**GARANTE DELLA PRIVACY PARERE DEL 23 MARZO
2023 CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE 15
NOVEMBRE 2023 N. 525**

La diffusione dei dati personali del reclamante e degli altri candidati idonei ma non vincitori sul sito web istituzionale del Consiglio è, pertanto, avvenuta in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente alla data dei fatti oggetto di reclamo).

si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

62

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CONCORSO

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali, ove ricorrono necessariamente dati personali riferiti ai candidati, occorre procedere al bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di tutela della riservatezza. Il provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023 del Garante ha precisato che gli obblighi di pubblicità afferiscono alle “sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi”, mentre l'obbligo rispetto alla pubblicazione dei dati personali relativi ai candidati idonei sopraggiunge solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.

Ciò posto si ritiene che nella fattispecie la pubblicazione della graduatoria finale mediante anonimizzazione delle informazioni riferite ai candidati idonei non vincitori risulta conforme alla disciplina vigente in materia.

ANAC Atto del Presidente Fasc. URAV 1064/2024

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

63

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BANDI DI CONCORSO (ART. 19, D.LGS. 33/2013) FAQ AGGIORNATE AL 24 FEBBRAIO 2025

Che cosa devono pubblicare le pubbliche amministrazioni riguardo ai dati sulle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013)?

L'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblichino:

1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove;
4. le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

In considerazione del fatto che la pubblicazione delle domande orali sarebbe onere significativo e sproporzionato per le amministrazioni, per “tracce delle prove” da pubblicare sono da intendersi solo quelle riferite alle tracce scritte.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

64

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BANDI DI
CONCORSO (ART. 19, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 24 FEBBRAIO 2025**

Con quale periodicità devono essere aggiornati i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 2, d.lgs. 33/2013)?

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggiornare costantemente i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale previsti dal comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 33/2013.

In particolare:

- 1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione e i criteri di valutazione della Commissione nonché le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, è opportuno che siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili;**
- 2. le tracce delle prove vanno pubblicate dopo lo svolgimento delle prove stesse.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

65

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BANDI DI
CONCORSO (ART. 19, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 24 FEBBRAIO 2025**

Oltre alle PA, quali altri soggetti sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale?

Sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento del personale, in quanto compatibili, anche i soggetti indicati dall'art. 2 bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ossia:

- 1. gli enti pubblici economici;**
- 2. le società in controllo pubblico;**
- 3. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato come individuati nella lettera c) dell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

66

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BANDI DI
CONCORSO (ART. 19, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 24 FEBBRAIO 2025**

Quali dati sono tenuti a pubblicare, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 33/2013, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni nonché gli altri enti di diritto privato riguardo alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale?

Con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare costantemente i dati relativi a:

1. avvisi di selezione
2. criteri e modalità della selezione
3. esito della selezione, con indicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

67

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BANDI DI
CONCORSO (ART. 19, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 24 FEBBRAIO 2025**

I dati relative alle procedure selettive interne del personale sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013?

Al riguardo occorre distinguere le cd. progressioni verticali da quelle orizzontali.

Le progressioni verticali, in quanto procedure selettive interne che determinano il passaggio in un'area superiore, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 19. Ciò in ragione dell'ampia formulazione dell'articolo che, al co. 1, fa riferimento al "reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione" nonché degli orientamenti giurisprudenziali per i quali dette procedure sono assimilabili ad una vera e propria assunzione.

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 19 le progressioni orizzontali in quanto procedure non soggette al principio del pubblico concorso che consentono i passaggi di livello nell'ambito della medesima area o categoria su base meritocratica, previa valutazione dell'apporto individuale del lavoratore.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

68

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BANDI DI
CONCORSO (ART. 19, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 24 FEBBRAIO 2025**

Quando si pubblica la graduatoria finale di un concorso pubblico ai sensi dell’art.19 d.lgs. n. 33/2013, è corretto oscurare i nominativi dei candidati idonei non vincitori?

La pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori è conforme all’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

69

**PUBBLICAZIONE DATI PARTECIPANTI A PROCEDURA
CONCORSUALE - GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO
DELL'11 APRILE 2024 [10019523]**

Il presente provvedimento ha ad oggetto esclusivamente la diffusione sul sito web dell’INPS di dati personali di numerosi partecipanti al “concorso pubblico per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1”.

Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che l’INPS ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale dati personali di migliaia di partecipanti (oltre 5000) alla predetta procedura concorsuale contenuti negli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e alla prova orale e nell’elenco nominativo riguardante la valutazione dei titoli ad opera della Commissione di concorso con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

70

**PUBBLICAZIONE DATI PARTECIPANTI A PROCEDURA
CONCORSUALE - GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO
DELL'11 APRILE 2024 [10019523]**

Con specifico riferimento alla pubblicità delle graduatorie le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive (in particolare d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15 e ss del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 anche a seguito delle modifiche intervenute con d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82) svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa. Tali norme dispongono, tuttavia, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6, del d.P.R. cit.).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

71

**PUBBLICAZIONE DATI PARTECIPANTI A PROCEDURA
CONCORSUALE - GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO
DELL'11 APRILE 2024 [10019523]**

Anche le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa prevedono specifici obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale delle amministrazioni, in particolare, in base a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1” (art. 19, commi 1 e 2).

Tali disposizioni definiscono, sotto il profilo della protezione dei dati, l'ambito del trattamento consentito e ne costituiscono la base giuridica stabilendo limiti, condizioni e presupposti della pubblicazione online di dati personali nell'ambito delle procedure concorsuali.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

72

**PUBBLICAZIONE DATI PARTECIPANTI A PROCEDURA
CONCORSUALE - GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO
DELL'11 APRILE 2024 [10019523]**

L'esigenza, rappresentata nel corso dell'istruttoria, di consentire la consultazione dei predetti elenchi "al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza) consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale", poteva essere raggiunta tramite la messa a disposizione dei predetti elenchi in un'area riservata così da garantire la consultabilità degli stessi tramite accesso selettivo, con proprie credenziali, ai soli candidati della procedura non già invece tramite la pubblicazione online accessibile da chiunque.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

73

**PUBBLICAZIONE DATI PARTECIPANTI A PROCEDURA
CONCORSUALE - GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO
20/06/2024 N. 372**

La pubblicazione, da parte del Comune di Nepi, sul proprio sito web istituzionale, della nota con la quale, nell'ambito della menzionata procedura concorsuale, veniva approvata la graduatoria della prova preselettiva, con l'elenco dei candidati ammessi (n. 33) e non ammessi (n. 178) alla prova scritta, tra i quali, in quanto non ammessa, anche la reclamante, ha dato luogo a una diffusione di dati personali in assenza di un'idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, come peraltro confermato dallo stesso Comune nel corso dell'istruttoria (cfr. "senza idonea base giuridica di tale trattamento dei dati personali", nota dell'11 novembre 2022 cit.).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

74

**PUBBLICAZIONE DATI PARTECIPANTI A PROCEDURA
CONCORSUALE - GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO
20/06/2024 N. 372**

Il Comune ha trattato i dati personali senza aver regolamentato il rapporto con la Grafiche E. Gaspari S.r.l., affidataria del servizio strumentale finalizzato alla gestione del sito web istituzionale del Comune, in violazione dell'art. 28 del Regolamento, mettendo a disposizione della predetta Società, per l'effetto, dati personali in assenza di idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento e dell'art. 2-ter del Codice (sia nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021 sia nel testo attualmente vigente). Pertanto, il Garante ha ordinato al Comune di Nepi di pagare euro 20.000 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

75

**RISULTANZE CONCORSUALI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE**

In occasione di alcune verifiche effettuate nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale "A. Cardarelli" è stato accertato che nella sezione "Amministrazione trasparente" della stessa Azienda, sezione "Bandi di concorso" risultavano pubblicati numerosi atti e documenti contenenti dati personali (es. graduatorie, ricorsi amministrativi, deliberazioni; cfr. relazione di servizio, in atti) relativi al concorso per titoli ed esami per la copertura di XX.

Tali documenti – di cui era possibile effettuare il download in formato "pdf" - contenevano numerosi dati personali, anche relativi a categorie particolari e alla salute, nonché recapiti personali, codice fiscale, codice di partecipazione al concorso assegnato a ciascun candidato, numero di telefono, indirizzo di residenza, indirizzo PEC personale dei partecipanti alla procedura (cfr. relazione di servizio del XX, cit.).

In particolare, tra gli atti e documenti che risultavano pubblicati, vi erano la delibera n. XX dell'XX, con la quale vengono ammessi al concorso i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la graduatoria di merito del concorso; le graduatorie intermedie relative alle diverse fasi della procedura, distinte per singola data e orario di svolgimento della relativa prova (esiti delle prove orali; esiti della prova pratica; esiti prova scritta); gli atti e le determinazioni di ammissione con riserva di alcuni candidati alle diverse prove, con espressa indicazione delle relative motivazioni (es. contenzioso in atto) o atti di esonero di alcuni candidati dallo svolgimento delle prove (avviso candidati ammessi con riserva prova pratica; elenco candidati ammessi alla prova orale revisionato); gli atti relativi ai procedimenti di impugnazione della procedura concorsuale da parte di taluni candidati.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

76

RISULTANZE CONCORSUALI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE

In sede di audizione richiesta l’Azienda ha rappresentato, tra l’altro, che:

- “le violazioni sono avvenute nell’ospedale più grande del Mezzogiorno presso il quale non venivano effettuate procedure concorsuali da oltre dieci anni”;
- “alla procedura, a fronte dei 20 posti messi a concorso, hanno partecipato circa 14.000 candidati, e fin da subito sono pervenuti all’Azienda ricorsi e segnalazioni di possibili brogli, anche prima dell’espletamento delle prove. In tale contesto la pubblicazione dei vari documenti sul sito dell’Azienda è frutto di una scelta di estrema trasparenza, sulla base di valutazioni poste in essere dalla precedente Direzione strategica, in carica al momento dell’indizione della procedura”;
- “dopo soli due giorni dalle contestazioni dell’Autorità si è provveduto alla rimozione integrale degli atti ritenuti sovrabbondanti e/o anonimizzando tutti i dati negli atti di cui si è ritenuto sussistente l’obbligo di pubblicazione”;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

77

RISULTANZE CONCORSUALI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE

in base a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza, di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1” (art. 19, commi 1 e 2).

In tale quadro, come messo in evidenza di recente dal Garante ad eccezione delle “graduatorie finali”, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le disposizioni in materia di trasparenza, richiamate dall’Azienda nel corso dell’istruttoria, non possono costituire idonea base giuridica per la diffusione online della maggior parte degli atti e documenti pubblicati dall’Azienda (es. determinazioni che riportino le valutazioni delle commissioni d’esame o dispongano l’esclusione o l’ammissione con riserva di taluni candidati; atti relativi ai procedimenti di impugnazione della procedura concorsuale da parte di taluni candidati etc.), in relazione ai quali, in base al quadro normativo vigente non è infatti previsto alcun obbligo di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

78

RISULTANZE CONCORSUALI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE

Devono ritenersi estranei all’oggetto del [...] decreto legislativo [n. 33/2013] tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale, pubblicità integrativa dell’efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia e, tra queste, anche le specifiche disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie di concorsi e procedure selettive nel pubblico impiego. Tali disposizioni (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6 bis) svolgono infatti la diversa funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa ma anche esse dispongono che siano pubblicate “nell’albo pretorio del relativo ente” le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche, in particolare, gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o gli elenchi dei soggetti ammessi con riserva.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

79

RISULTANZE CONCORSUALI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE

Nello specifico contesto relativo agli obblighi di pubblicità di graduatorie concorsuali, infatti, il Garante ha precisato che, in ogni caso, “non possono formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

80

**RISULTANZE CONCORSUALI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE**

Ai fini dell'applicazione della sanzione è stato considerato che il trattamento ha avuto ad oggetto la diffusione di numerosi atti e documenti contenenti dati personali, anche relativi alla salute dei partecipanti alla procedura concorsuale, in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e che il titolare del trattamento ha operato nell'errata convinzione di poter perseguire, in tal modo, finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, non tenendo però conto del vigente quadro normativo e delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante a tutti i soggetti pubblici in materia sia con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” sopra citate, sia con numerose decisioni su singoli casi.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

81

**RISULTANZE CONCORSUALI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DEL GARANTE**

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rileva l'illiceità del trattamento effettuato dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli per la violazione artt. 5, 6, 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, comma 8, del

ORDINA

all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

Ordinanza ingiunzione 25 novembre 2021 [9732406]

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

82

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

Solo con il decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. “riforma Brunetta”), si arriva a una primissima definizione di trasparenza da parte del legislatore.

Infatti l'articolo 11, comma 1 (successivamente abrogato dall'articolo 53, comma 1, lett. i, del decreto legislativo n. 33/2013) stabiliva che la trasparenza *«è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti»*.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

83

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

Con la “riforma Brunetta” l'oggetto della trasparenza «non sono più il procedimento, il provvedimento ed i documenti amministrativi, ma le “informazioni” relative all'organizzazione, alla gestione e all'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane». Pertanto «il mutamento della finalità della trasparenza che, da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive diviene strumento per consentire l'esercizio di un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione pubblica, spiega il mutamento sia dell'oggetto della trasparenza che degli strumenti per la sua realizzazione: non più i documenti ma le informazioni, non più l'accesso ma la pubblicazione delle informazioni.

Il disegno del legislatore nel decreto legislativo n. 150/2009 è infine rafforzato attraverso la previsione che la trasparenza «costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

84

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

La specifica funzionalizzazione della trasparenza del decreto legislativo n. 150/2009 è ripresa successivamente dalla legge n. 190/2012, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*.

L'articolo 1 del del decreto legislativo n. 33/2013 emblematicamente rubricato *«Principio generale di trasparenza»*, conteneva al comma 1 - della sua originaria formulazione - una definizione e delle finalità riecheggianti l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009: *«la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

85

LA TRASPARENZA – CARATTERI GENERALI

A differenza di quanto avviene per i privati per i quali vige il principio contrario della riservatezza, l'attività amministrativa deve essere trasparente, perché:

- si deve riconoscere la teorica possibilità per ciascun interessato di chiedere conto delle scelte effettuate;
- l'attività di chi opera per la cura di interessi pubblici si legittima anche per il modo mediante il quale la stessa si svolge e deve di conseguenza essere costantemente conoscibile;
- comporta l'impiego di denaro pubblico e di risorse collettive, per cui non può essere celata ai contribuenti la modalità del suo farsi.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

86

IL D.LGS. 97/2016

Il d.lgs. 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

87

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

- 1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. *«in quanto compatibile»* (art. 2-bis, co. 2);
- 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. *«in quanto compatibile»* e *«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»* (art. 2-bis, co. 3).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

88

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013

In base all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono *«tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, **gli Istituti autonomi case popolari**, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»*.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

89

COMPITI DELL'A.N.A.C.

Art. 45 D.lgs. N. 33/2013

L'autorità nazionale anticorruzione controlla :

1. l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

90

IL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE

L'ANAC segnala

1. l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

2. gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti.

L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

91

ART. 46 D.LGS. N. 33/2013

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, **eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione** e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

92

DANNO ALL'IMMAGINE

Consiste nel pregiudizio o nella lesione dell'immagine, dell'autorevolezza e del prestigio della P.A., determinati dal *clamor fori* conseguente alla condotta illecita del soggetto legato alla P.A. da un rapporto di impiego o di servizio anche in senso lato quando il fatto illecito si divulghi attraverso i mass-media (stampa, televisione, radio, internet, etc.), non si realizza, però, se la propagazione mediatica non avviene.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

93

DANNO ALL'IMMAGINE

Questo tipo di danno, venuto in rilievo all'epoca di “Mani pulite”, il cui risarcimento era chiesto in aggiunta al danno patrimoniale in senso stretto, è rimasto lungamente escluso dalla cognizione della magistratura contabile poiché non rivestiva, secondo la sensibilità dei giudici degli anni 70 e 80, i caratteri della patrimonialità, cioè non costituiva, a loro avviso, effettivo nocumento patrimoniale patito dalla pubblica Amministrazione.

I giudici contabili hanno ritenuto, fino alla fine degli anni 80, di non poter estendere la loro giurisdizione agli eventuali danni non patrimoniali di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., trattandosi, in dette fattispecie, di lesione di posizione soggettiva pubblica di carattere non patrimoniale.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

94

DANNO ALL'IMMAGINE

Solo negli anni '90, la magistratura contabile ha incominciato a considerare il danno all'immagine come rientrante nella propria giurisdizione, inquadrandolo come danno morale, suscettibile di valutazione patrimoniale e considerandolo, però, sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino dell'immagine pubblica lesa.

La tutela del danno non patrimoniale e quindi del danno all'immagine, era, secondo altro orientamento giurisprudenziale, giudicata ammissibile, soltanto ove essa si aggiungesse a un concomitante danno patrimoniale in senso stretto

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

95

DANNO ALL'IMMAGINE

A seguito di successiva evoluzione giurisprudenziale, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 16/1999, hanno affermato che la giurisdizione della Corte dei conti su un bene immateriale, alla cui categoria era ascrivibile il danno all'immagine, doveva considerarsi sussistente, anche ove non fosse stato chiesto il risarcimento per danno a bene patrimoniale, sganciando, così, la tutela dei beni immateriali dal concetto di patrimonialità del danno.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

96

INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA TRASPARENZA NEL PIANO ANTICORRUZIONE

L'articolo 10 del decreto 97/2016, nell'intervenire sull'articolo 10 del Dlgs 33/2013, introduce una significativa misura di semplificazione rappresentata, per le Pa, dalla soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché dalla previsione che ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Allo scopo di coordinare la novella con la strutturazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in tema di trasparenza, le misure procedurali e organizzative del Piano divengono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari; **la promozione di maggiori livelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni rappresenta obiettivo strategico di ogni amministrazione.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

97

IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente integrato e modificato da diverse disposizioni.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

98

IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*.

Le finalità del PIAO sono, dunque, in sintesi:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e **trasparenza dell'attività amministrativa** e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

I CONTENUTI DI OGNI SOTTO-SEZIONE DEBBANO ESSERE FUNZIONALI AL VALORE PUBBLICO CHE SI VUOLE CREARE

Qualità, efficienza ed efficacia dei servizi offerti

performance e anticorruzione come leve di creazione e protezione del valore pubblico

valore pubblico come effetto

VALENZA AUTONOMA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono però una propria valenza autonoma come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

L'organo di indirizzo continua a programmare tali obiettivi alla luce delle peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano per favorire la creazione di valore pubblico, un'amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici, che riguardano anche la trasparenza, quali ad esempio:

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

101

VALENZA AUTONOMA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- **rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR**
- **revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)**
- **promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)**
- **incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni**
- **miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

102

VALENZA AUTONOMA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno
- digitalizzazione dei processi dell'amministrazione (*è un modo non un obiettivo*)
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)
- promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale)
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance
- integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT o della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

103

PIAO SOTTOSEZIONE TRASPARENZA

La promozione di maggiori livelli di trasparenza, infatti, costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Nella sottosezione vengono indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'amministrazione (ad esempio, un'autorità amministrativa indipendente non pubblica i dati sulla programmazione territoriale).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

104

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33

Art. 6 - Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

105

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni riportate nei siti istituzionali devono rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità: la pubblicazione deve rispettare i termini previsti nel decreto Trasparenza: la qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

105

QUALITÀ E COMPLETEZZA DEI DATI

- ✓ **Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione**
- ✓ **Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.**
- ✓ **Riferimento della pubblicazione a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli eventuali uffici periferici**
- ✓ **Capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere (Esattezza)**
- ✓ **Capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative (Accuratezza)**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

107

QUALITÀ E COMPLETEZZA DEI DATI

Come indicato nel PNA 2019 (deliberazione ANAC n. 1064/2019) laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o perché l’obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, si riporti il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati”, etc.).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

108

L'ACCESSO AI DATI E ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

L'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

FORMATO APERTO

Il comma 1 dell'art. 40, «formazione di documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida», con uno scopo di digitalizzare l'intera attività (inclusa la dematerializzazione, con conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici), che, associato al “protocollo informatico”, completa la tracciatura dei documenti ricevuti o spediti dalle Pubbliche Amministrazioni, ex art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti, nonché le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica.

FORMATO APERTO

I documenti amministrativi (compresi i provvedimenti) devono essere redatti in formato digitale (ex art. 20 del CAD), con l'esigenza di distinguere (secondo le definizioni dell'art. 1 del CAD):

- **FORMATO APERTO** (comma 1, lettera l bis): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- **DATI DI TIPO APERTO** (comma 1, lettera l ter): i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - > sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - > sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - > sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (dove si precisa che i dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

111

I DATI APERTI

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 e comma 45, della Legge n. 190/2012 i formati di dati aperti, sono quelli resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

In aggiunta a ciò, l'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs. n. 82/2005, il formato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.

Con riferimento al formato PDF, il suo impiego è ammesso esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato, quale il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

112

DATI APERTI

Inoltre, l'art. 23 ter, «Documenti amministrativi informatici», del d.lgs. n. 82/2005 dispone che «gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge».

RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICATI

Si distinguono le pubblicazioni contenenti dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, che comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Le pubblicazioni ulteriori, ovvero quello che non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto Trasparenza o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5 bis, devono avvenire in forma anonima per i dati personali eventualmente presenti, con evidenti limitazioni in presenza di dati riferiti a determinate situazioni, rendendo non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

ANAC DELIBERAZIONE N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024

Delibera

1. di approvare 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto;
2. di approvare il documento “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013” contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse (all. 4);
3. di concedere alle amministrazioni/enti un periodo transitorio di 12 mesi, per procedere all'aggiornamento delle sezioni AT rispetto ai predetti schemi relativi agli artt. 4-bis, 13 e 31. Ciò al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle amministrazioni/enti di avere maggiore tempo per adeguare i propri sistemi. Al termine di tale periodo, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC. Quest'ultima potrà - al termine del periodo indicato - esercitare la propria attività di vigilanza verificando il mancato utilizzo dei già menzionati schemi. Si precisa che durante il periodo transitorio la sospensione dell'attività di vigilanza di ANAC sarà circoscritta alla sola mancata conformità ai tre schemi, quale modalità di rappresentazione del dato oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma non comporterà il venir meno dell'obbligo, per i soggetti tenuti, di rispettare le prescrizioni dettate dai medesimi artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

115

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

I requisiti di qualità del dato

Quali sono i requisiti di qualità dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013?

1. **INTEGRITÀ:** il dato non deve essere parziale.
2. **COMPLETEZZA:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. **TEMPESTIVITÀ:** le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.
4. **COSTANTE AGGIORNAMENTO:** il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

116

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.

6. COMPRESIBILITÀ: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.

7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.

8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»

9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.

10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

117

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Le procedure di validazione

Che cos'è la validazione?

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come “un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”.

Quale è la finalità della validazione?

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

A chi spetta la validazione?

Per la procedura di validazione, occorre indicare un soggetto che abbia adeguate competenze e conoscenze. A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'ufficio tenuto alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, la procedura di validazione può essere affidata al dirigente del medesimo ufficio in quanto soggetto che conosce approfonditamente i dati e le informazioni elaborate.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

118

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Come si effettua la validazione?

La validazione è svolta nel rispetto dei requisiti di qualità prima specificati.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
- b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

119

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

I controlli, anche sostitutivi

Qual è la finalità del controllo?

Il controllo, inteso come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento.

Il controllo va programmato?

Il controllo va adeguatamente pianificato nella sottosezione dedicata alla trasparenza all'interno del PTPCT, del MOG 231 o della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO. Essa è impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Nella citata sottosezione sono definiti per ciascuna tipologia di obblighi di pubblicazione:

- a) i soggetti responsabili delle fasi (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi);
- b) i termini di pubblicazione;
- c) le modalità del monitoraggio.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

120

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Chi svolge il controllo?

- Il RPCT, quale responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle misure di trasparenza anche sulla qualità dei dati, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

- Ove programmato su più livelli (soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità):

1. ad un primo livello, i referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, i responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure chiamati ad adottare le misure;

2. ad un secondo livello, il RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

In ogni caso il RPCT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

121

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Chi svolge il controllo in caso di assenza temporanea, vacatio o inerzia del RPCT?

- In caso di assenza temporanea il suo ruolo deve essere svolto dal soggetto individuato come sostituto secondo le modalità organizzative previste in sede di PTPCT o MOG 231 o nella sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO.

- Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo RPCT, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

In caso di inerzia rispetto all'attività di controllo del RPCT, l'organo di indirizzo deve attivarsi per porre rimedio a tale evenienza.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

122

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Quali modalità per effettuare il controllo?

- Il RPCT verifica la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi “prova” dell'effettiva azione svolta. A tal fine è quindi importante siano correttamente programmate le misure all'interno dei Piani anche con indicatori ben definiti e puntuali.

- Si raccomanda che il controllo abbia un carattere periodico e che quindi non sia svolto una sola volta all'anno.

- È auspicabile per lo svolgimento del controllo il ricorso a strumenti informatici integrandolo con gli altri strumenti di controllo interno esistenti.

- In assenza di strumenti informatici, modalità operative alternative potrebbero essere, ad esempio:

- a) Predisposizione di report specifici da parte dei soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati secondo le indicazioni del RPCT e indirizzati a quest'ultimo.
- b) Rilevazioni realizzate anche utilizzando schede/griglie (griglie excel di compilazione, ad esempio, con dati oggetto di pubblicazione, parametri di monitoraggio, soggetti coinvolti e risultanze).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

123

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Chi svolge anche il controllo sulla qualità dei dati pubblicati?

L'OIV, nello svolgimento dell'attività di attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC, non verifica solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative e se è riferito a tutti gli uffici), l'aggiornamento e il formato aperto ed elaborabile del dato pubblicato³. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV (o gli altri soggetti con funzioni analoghe) indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

124

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

I meccanismi di garanzie e correzione

Quali sono i meccanismi di garanzia e correzione attivabili rispetto ai dati pubblicati o da pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013?

I meccanismi di garanzia e di correzione sono quelle procedure necessarie per garantire la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti e la qualità degli stessi. Suddetti meccanismi sono attivabili anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse e, a tal fine, le amministrazioni dovrebbero assicurarne la piena conoscibilità nei propri siti istituzionali.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

125

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Quali sono i soggetti che intervengono in funzione di garanzia e correzione?

La funzione di garanzia e correzione è articolata su diversi livelli di competenza di intervento secondo un grado di progressiva inerzia nell'assolvimento di tale funzione secondo il seguente ordine:

1) il RPCT che, in virtù dei poteri ad esso attribuiti dal decreto trasparenza, assume le iniziative utili a superare le criticità rilevate tra cui, nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di rappresentazione non conforme ai requisiti di qualità del dato, si rivolge tempestivamente al responsabile della pubblicazione e/o della trasmissione del dato e ne richiede l'adempimento.

2) OIV o organismo con funzioni analoghe

3) L'organo di indirizzo politico, anche a seguito della comunicazione da parte di RPCT e OIV delle criticità rilevate

4) ANAC, che riceve segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In tal senso, ciascuna amministrazione può valutare l'opportunità di prevedere una procedura interna di richiesta di intervento e correzione dei dati rappresentati, con definizione ad esempio della modulistica e relativa tempistiche.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

126

ISTRUZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

L'accesso civico semplice può considerarsi un meccanismo di garanzia?

Lo strumento dell'accesso civico semplice (art. 5, co. 1 d.lgs. 33/2013) costituisce già un meccanismo di garanzia e correzione, attivabile da chiunque, introdotto dal legislatore e applicabile anche nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione tramite standard.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

127

SCHEMA MECCANISMI DI GARANZIA E CORREZIONE ("check list")

Finalità	controllare il funzionamento delle procedure di validazione finalizzate
Soggetti	all'esatta rappresentazione dei dati documenti e informazioni conformemente agli standard <ul style="list-style-type: none">- RPCT- In caso di inerzia- OIV- Organo di indirizzo politico interno- ANAC
Procedure e tempistiche da definire	Disciplina della modulistica e tempistiche per l'attivazione dei meccanismi di garanzia e correzione

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

128

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE (ART. 4-BIS)

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

129

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE (ART. 4-BIS)

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 4-bis nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" e sotto-sezione di secondo livello "Dati sui pagamenti" (co. 2, art. 4-bis).

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza tali dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sotto-sezione di "Amministrazione trasparente" se:

È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis

È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex art. 4 bis

È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4 bis

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

130

**GARANTE PRIVACY PARERE SU QUATTORDICI SCHEMI
STANDARD DI PUBBLICAZIONE PREDISPOSTI DA ANAC
22 FEBBRAIO 2024 [9996090]**

Lo schema standard di pubblicazione relativo all'art. 4-bis intitolato «Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche», dà attuazione, fra l'altro, al comma 2 del medesimo articolo laddove è previsto che «Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari».

Al riguardo, si precisa che già in sede di parere sullo schema del decreto legislativo questa Autorità ha rappresentato la necessità che «i dati pubblicati dalla singola amministrazione dovessero far riferimento alle “categorie di beneficiari” a cui si riferiscono e non “ai beneficiari” la cui diffusione soggiace, invece, trattandosi di dati personali, ai limiti previsti espressamente dal successivo art. 26 del d. lgs. 33/2013». In tale contesto, si ribadisce che – laddove si tratti di pagamenti a persone fisiche – lo schema di pubblicazione in esame – prevedendo la pubblicazione del nominativo del beneficiario ai sensi dell'art. 4-bis – non può introdurre una deroga ai limiti di cui all'art. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati di soggetti destinatari di benefici economici (es. benefici a soggetti deboli oppure altre forme di pagamenti quali risarcimenti danni, rimborsi, transazioni, ecc).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

131

**GARANTE PRIVACY PARERE SU QUATTORDICI SCHEMI
STANDARD DI PUBBLICAZIONE PREDISPOSTI DA ANAC
22 FEBBRAIO 2024 [9996090]**

Risulta quindi necessario modificare lo schema, prevedendo la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, come sembrerebbe essere emerso in sede di consultazione pubblica, è necessario in ogni caso evidenziare chiaramente oltre all'esclusione della «pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (come correttamente indicato nello schema), anche l'esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a € 1000 nell'anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l'adozione di adeguate misure tecniche (es.: omissis, oscuramento dei dati, ecc.);

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

132

**GARANTE PRIVACY PARERE SU QUATTORDICI SCHEMI
STANDARD DI PUBBLICAZIONE PREDISPOSTI DA ANAC
22 FEBBRAIO 2024 [9996090]**

Sarebbe utile modificare lo schema standard di pubblicazione relativo all'art. 4-bis, prevedendo, come sarebbe auspicabile, la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, come sembrerebbe essere emerso in sede di consultazione pubblica, in ogni caso evidenziando chiaramente oltre all'esclusione della «pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (come correttamente indicato nello schema), anche l'esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a € 1000 nell'anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l'adozione di adeguate misure tecniche (es.: omissis, oscuramento dei dati, ecc.).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

133

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Dati sui pagamenti (Rif. Dati identificativi del pagamento)	Trimestrale	Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Dati identificativi del pagamento

Dati identificativi del pagamento		
<i>N.B. Nota 1. Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare.</i>		
Ambito temporale di riferimento - anno	Anno di riferimento del pagamento	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Ambito temporale di riferimento - trimestre	Trimestre (1, 2, 3, 4 trimestre dell'anno di riferimento)	Numerico con formato: 1 cifra (es. 3)

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

134

Categoria di spesa	Valori possibili: • uscite correnti • uscite in conto capitale	Opzione vincolata
Tipologia di spesa	Valori possibili per la categoria "uscite correnti": • Acquisto di beni e di servizi • Contributi in conto esercizio • Interessi passivi • Altre spese per attività finanziarie • Altre spese correnti Valori possibili per la categoria "uscite in conto capitale": • Investimenti in beni materiali • Investimenti in beni immateriali • Investimenti in attività finanziarie • Contributi in conto capitale • Altre spese in conto capitale	Opzione vincolata
Importo	Importo del singolo pagamento per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario	Decimale con separatore "," per le 2 cifre decimali e separatore "." per le migliaia
Beneficiario*	Beneficiario del pagamento * *N.B.: Laddove i destinatari dei pagamenti di cui all'art. 4-bis siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" oppure "A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo", etc.	Formato: Codice fiscale di 11 cifre se persona giuridica; In alternativa opzione vincolata con valore 135 "Soggetto privato"

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 13 D.LGS. 33/2013)

La norma

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;**
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; (lettera così modificata dall'art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016)**
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.**

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 13 D.LGS. 33/2013)**

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 13 nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Articolazione degli uffici" (co.1, art. 13).

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza i dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di "Amministrazione trasparente" se:

È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 13

È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex art. 13

È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 13

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

137

**GARANTE PRIVACY PARERE SU QUATTORDICI SCHEMI
STANDARD DI PUBBLICAZIONE PREDISPOSTI DA ANAC
22 FEBBRAIO 2024 [9996090]**

Limitare la pubblicazione dei dati di contatto cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali previsti dallo schema riferito all'art. 13 (numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate) all'ufficio e non alla persona.

Ciò tenendo peraltro conto che nello schema standard di pubblicazione è espressamente previsto che anche l'obbligo di pubblicazione riferito all'organigramma dell'amministrazione/ente è «da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione» e non come pubblicazione dell'elenco di tutti i dipendenti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

138

Pubbliche amministrazioni		
SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organi di indirizzo politico (Rif. Organi di indirizzo politico)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d), d. lgs. n. 33/2013
Organigramma (Rif. Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

139

Articolazione degli uffici da replicare per ogni ufficio dell'organo		
Denominazione Ufficio livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

140

Riferimenti/Contatti*		
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEO istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]]+@[A-Za-z0-9.-.]+\$. "
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]]+@[A-Za-z0-9.-.]+\$. "

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

141

Organi di amministrazione/gestione

Organi di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo		
Denominazione	Tipo di incarico/carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze/attività	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

142

Articolazione degli uffici (ove il titolare dell'incarico/carica sia a capo di un ufficio)* da replicare per ogni ufficio dell'organo		
Denominazione Ufficio livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

Riferimenti/Contatti**		
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEC istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^([A-Za-z0-9+.-]+)@[A-Za-z0-9.-]+\$.+\$"
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (email): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^([A-Za-z0-9+.-]+)@[A-Za-z0-9.-]+\$.+\$"

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		
Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		
Organigramma	Link all'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche* *da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione. Dove previsto, dall'organigramma sarà possibile recuperare le informazioni di ciascun ufficio (titolare, competenze, riferimenti e contatti)*	URL: Formato: Testo con lunghezza massima di 256 caratteri

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

145

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI RELATIVI AI
CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 31 D.LGS. N. 33/2013)**

La norma

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

**GARANTE PRIVACY PARERE SU QUATTORDICI SCHEMI STANDARD
DI PUBBLICAZIONE PREDISPOSTI DA ANAC
22 FEBBRAIO 2024 [9996090]**

Chiarire nello schema riferito all'art. 31 che gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione i documenti vanno pubblicati procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti come previsto dall'articolo citato.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

147

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI RELATIVI AI
CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 31 D.LGS. N. 33/2013)**

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 31 nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione" e sotto-sezioni di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Organi di revisione amministrativa e contabile" e "Corte dei Conti" (co. 1, art. 31).

Allo stato attuale l'Autorità ha ritenuto di non predisporre lo schema per le attestazioni OIV, seppur oggetto dell'obbligo di pubblicazione in questione. Ciò tenuto conto del fatto che tale obbligo potrà essere assolto mediante un collegamento ipertestuale all'applicativo ANAC per l'acquisizione attestazioni OIV o la pubblicazione del documento digitalizzato delle attestazioni medesime.

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza tali dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di "Amministrazione trasparente" se:

È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 31

È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex art. 31

È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 31

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

148

Schemi di pubblicazione “OIV o organismo analogo” (per gli enti tenuti)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	RIF. NORMATIVI
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c), del d. lgs. n. 150/2009
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co.4, lett a) del d. lgs. n. 150/2009
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati) (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

149

Dati identificativi del documento

N.B.: Valgono sia per il Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance che per la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e per gli altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

Tali documenti vanno pubblicati procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti (Cfr. art. 31).

Dati identificativi del documento		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del documento	Data Formato: GG/MM/AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

150

Schemi di pubblicazione “Organi di revisione”

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	REF. NORMATIVI
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

Dati identificativi del documento

N.B: Valgono sia per le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget che per le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio.

Dati identificativi del documento		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione	Data Formato: GG/MM/AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

151

Schemi di pubblicazione “Organi di controllo”

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	REF. NORMATIVI
Rilievi - recepiti e non - della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (Rif. Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti

Rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (vanno indicati sia i rilievi recepiti che quelli non recepiti)
da replicare per ogni rilievo

Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del rilievo della Corte dei Conti	Data Formato: GG/MM/AAAA
Oggetto	Atto oggetto del rilievo. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione • Attività • Entrambe 	Opzione vincolata
Recepimento o meno del rilievo da parte dell'amministrazione	Valori possibili <ul style="list-style-type: none"> • Recepito • Non recepito • Parzialmente recepito 	Opzione vincolata
Documento	Link al documento sui rilievi della Corte dei Conti	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

152

ANAC DELIBERAZIONE N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024

4. Di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (all.ti da 5 a 14), relativi agli artt. 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale”; 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”; 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”; 29 “Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi” 32 “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”; 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”; 36 “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici”; 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”; 42 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente”. Ciò al fine di consentire all'Autorità di perfezionare i suddetti schemi alla luce dell'esperienza pilota da parte delle amministrazioni/enti che avranno aderito spontaneamente alla sperimentazione nel periodo transitorio di 12 mesi;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

153

GARANTE PRIVACY PARERE SU QUATTORDICI SCHEMI STANDARD DI PUBBLICAZIONE PREDISPOSTI DA ANAC 22 FEBBRAIO 2024 [9996090]

Considerando che la maggior parte degli schemi standard (cfr. schemi riferiti agli artt. 12, 13, 19, 20, 23, 29, 35) fa espresso riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione e che tale piattaforma allo stato non è stata ancora istituita né disciplinata come piattaforma per adempiere tutti gli obblighi di trasparenza online previsti dal d. lgs. n. 33/2013, si ritiene necessario valutare l'opportunità di espungere il riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza per evitare incertezze nei soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione online.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

154

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La novità introdotta dall'articolo 27 si sostanzia nella individuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici come unico collettore nazionale che convoglia verso il sistema SIMAP/TED la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare la pubblicità legale in ambito europeo.

In questo modo si attua anche il principio dell'invio unico delle informazioni dei dati visto che gli stessi dati inviati per la pubblicità a livello europeo devono confluire nella banca dati per procedere con la pubblicità dei bandi e degli avvisi a livello nazionale. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE è responsabile della pubblicazione degli avvisi di appalti pubblici dell'UE nella GUCE e nel TED (Tender Electronic Daily).

Per pubblicare sul TED, le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici europee possono inviare i dati richiesti riguardanti i bandi e gli avvisi inserendoli in appositi moduli online oppure utilizzando i servizi digitali messi a disposizione da soggetti qualificati denominati "eSender".

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

155

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il comma 1 dell'art. 27 disciplina le modalità per realizzare la pubblicità legale attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, compresa la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, e per gli adempimenti di pubblicità sul territorio nazionale aventi effetti di legge per come previsti dal Codice.

L'idea di fondo è quella di semplificare gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti e fare in modo che, a fronte di un unico invio dei dati decorrano gli effetti giuridici dalla data di pubblicazione nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso l'interoperabilità di quest'ultima con le altre banche dati della pubblica amministrazione sarà garantita la disponibilità tempestiva di tutti i dati acquisiti.

L'attuazione della regola dell'unico invio dovrà assolvere a tutti gli obblighi di pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

156

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il comma 3 prevede che la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, nonché costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Gli operatori economici potranno avere contezza dei bandi di gara o accedendo al portale dei dati aperti dell'ANAC oppure accedendo dal sito della stazione appaltante, che metterà a disposizione dell'utente la documentazione di gara e ne consentirà la partecipazione.

Il comma 2 prevede una disposizione molto importante ai fini della produzione degli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione i quali decorreranno dalla data di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il comma 4 prevede che i tempi e le modalità di attuazione del regime di pubblicità legale saranno stabiliti dall'ANAC con un proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che fino alla data di entrata in vigore di tale provvedimento la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

157

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

158

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

159

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

I commi 1 e 2 dell'art. 28 disciplinano gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La norma prevista ha come obiettivo quello di uniformare gli adempimenti in modo da evitare appesantimenti e duplicazioni per le stazioni appaltanti relativamente all'attività di pubblicazione dei dati.

Si prevede l'invio unico dei dati da parte delle stazioni appaltanti all'ANAC, sempre tramite piattaforma digitale, per ottemperare agli obblighi di trasparenza sulla sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e per popolare i dati della banca dati dei contratti pubblici.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

160

ART. 37 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

161

PUBBLICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

Non è sufficiente l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.

Comunicato del Presidente di ANAC del 24 gennaio 2024

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

162

LAVORI PUBBLICI OBBLIGHI PUBBLICAZIONE

L'art. 37, comma 1, lett. b), richiamando “gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016”, si ricollega in sostanza all'art. 29 del nuovo codice.

L'obbligo dell'inserimento nella sezione della trasparenza riguarda tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi:

1. alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
2. alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

163

PUBBLICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024

Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l'art. 1 c.32 della legge 190/2012, tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dall'art. 28 co. 3 del nuovo codice, pertanto, considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190, occorre considerare:

- 1) non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file;
- 2) per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.
- 3) per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

164

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 ART. 1

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

165

ANAC OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013) FAQ AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2024

In base al nuovo codice dei contratti, d.lgs. 36/2023, vanno pubblicati i dati previsti dall'art. 1 c. 32 della legge 190/2012?

Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l'art. 1 c. 32 della legge 190/2012. Tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dell'art. 28 co. 3 del nuovo codice. Pertanto, considerato che la BDNC dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190, occorre considerare quanto segue:

- ◆ Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file.
- ◆ Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNC tramite SIMOG (cfr. Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023).
Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNC dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- ◆ Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNC attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

166

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In attuazione dell'art. 9-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di “Pubblicazione delle banche dati” e utilizzando la Piattaforma Unica della trasparenza presso l'ANAC, la disposizione intende semplificare gli adempimenti riferiti alla trasparenza, i quali si intenderanno assolti con la trasmissione dei dati alla banca dati di ANAC.

All'esito dell'invio dei dati potrà essere pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il collegamento ipertestuale alla banca dati.

Oltre alle informazioni e ai dati relativi alle procedure di gara, come individuati dalla disciplina sulla trasparenza, in linea con le previsioni del codice vigente, **sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

167

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013) FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024)

Con l'entrata in vigore del nuovo codice sui contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 quali sono gli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 33/2013?

Per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate – alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della delibera 261/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Residuano in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti gli obblighi di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” o “società trasparente” del proprio sito, i dati non comunicati alla BDNCP indicati nell'allegato 1 della delibera ANAC 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

168

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024)**

Come fare il collegamento ipertestuale da Amministrazione trasparente all'apposita sezione della BDNCP?

Le regole tecniche sono indicate nel regolamento adottato da ANAC con delibera 261/2023.

Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

169

DELIB. ANAC 20/06/2023 N. 261

Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

170

ANAC DELIBERA N. 263 DEL 20 giugno 2023

Oggetto: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

171

PUBBLICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

L'obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” a cura delle singole stazioni appaltanti rimane in vita soltanto per gli atti, dati e informazioni per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BNDP: tali dati sono stati individuati da Anac nell'allegato 1 alla deliberazione n. 264 del 20.6.2023, adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del Codice.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

172

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023

**ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTOSEZIONE
“BANDI DI GARA E CONTRATTI”**

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato **il link alla piattaforma** in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

173

**ANAC OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2024**

Nei documenti di gara di cui all'Allegato 1) della delibera 264/2023 si intendono ricompresi anche quelli delle procedure di affidamento diretto?

Sì, in caso di affidamento diretto l'unico documento da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” è la delibera a contrarre (art. 82 d.lgs. 36/2023).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

174

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024)**

**Quale è la durata della pubblicazione dei dati sui
contratti in AT e in BDNCP?**

**I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione
ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in
BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente”
della stazione appaltante e dell’ente concedente per un
periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel
rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del
decreto trasparenza.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

175

**ANAC DELIBERA N. 264 DEL 20 GIUGNO 2023 INDIVIDUAZIONE DELLE
INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE CHE RILEVANO AI FINI DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 /3/2013, N. 33**

Articolo 7 - Accesso civico generalizzato

**7.1 Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di
pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente
concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono
tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le
informazioni al fine di soddisfare – in conformità all’art. 35
del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

176

ANAC DELIBERA N. 264 DEL 20 GIUGNO 2023 INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CHE RILEVANO AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 /3/2013, N. 33

Articolo 6 - Accesso civico semplice

6.1 In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in “Amministrazione Trasparente” della stazione appaltante e dell'ente concedente si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, decreto trasparenza.

6.2 Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico di cui al comma 1 del presente articolo è presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione, denominata “Sezione della trasparenza”, del PTPCT o nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO, ai sensi dell'articolo 10 del decreto trasparenza.

6.3 Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP, la richiesta di accesso di cui al precedente comma è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

177

ANAC DELIBERA N. 264 DEL 20 GIUGNO 2023 INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CHE RILEVANO AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 /3/2013, N. 33

Articolo 8 – Responsabilità e sanzioni

8.1 Per i dati, informazioni e atti da comunicare alla BDNCP o da pubblicare solamente in “Amministrazione trasparente”, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di atti, dati e informazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, decreto trasparenza.

8.2 Ai fini dell'individuazione delle responsabilità per l'inadempimento anche parziale della pubblicazione dei dati in “Amministrazione trasparente” si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

8.3 L'inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. Quando la mancata trasmissione alla BDNCP dipenda dal soggetto responsabile dell'elaborazione dei dati e delle informazioni come individuato ai sensi del comma 1, si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

178

PUBBLICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

Come prevede l'art. 8 della deliberazione Anac n. 264/2023, ciascuna stazione appaltante è tenuta ad individuare nella sotto-sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, ove sono programmate le azioni per mitigare i rischi corruttivi e la policy sulla trasparenza amministrativa, i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di dati atti e informazioni, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2023; tale individuazione deve riguardare sia i dati oggetto di comunicazione a BDNCP sia quelli oggetto di pubblicazione diretta in “Amministrazione trasparente”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

179

PUBBLICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

La violazione dell'obbligo di trasmissione alla BDNCP delle informazioni previste dall'art. 10 del provvedimento Anac 261/2023 è punita ai sensi dell'art. 222, commi 9 e 13 del Codice con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in capo al RUP, e con le sanzioni di cui agli artt. 43 e 46 del d.lgs. 33/2012 quando la mancata trasmissione dei dati dipenda dal soggetto individuato nel PIAO come responsabile dell'elaborazione degli stessi.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

180

**DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Il comma 3 disciplina l'altra novità importante ai fini dell'accesso su piattaforma e che conduce a una velocizzazione delle procedure di gara.

Infatti le stazioni appaltanti, al momento della pubblicazione sulla piattaforma dell'offerta dell'aggiudicataria daranno anche indicazione in merito alle eventuali richieste di oscuramento delle offerte per cui queste si intenderanno valutate anche per le eventuali parti segrete presenti, per come indicate dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

181

**DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

La stazione appaltante già nella fase procedimentale della valutazione delle offerte ha, infatti, modo di considerare la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali; proprio per ottimizzare i tempi, quindi, già in quella fase si valuterà se l'offerta, nel caso in cui dovesse risultare selezionata, potrà essere ostesa a tutti i partecipanti, nella sua interezza oppure andranno mantenute coperte, perché ritenute segrete, le parti indicate.

In caso di messa a disposizione sulla piattaforma dell'offerta selezionata, con indicazione delle parti oscurate, il procedimento di accesso nella sua fase amministrativa si intende concluso per cui coloro che hanno interesse a conoscere le parti riservate dovranno adire direttamente il giudice amministrativo.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

182

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il comma 6 interviene per scongiurare la pratica abbastanza diffusa tra gli operatori economici di indicare come segrete parti delle offerte senza che sussistano reali ragioni; **nel caso in cui, infatti, l'amministrazione ritenga insussistenti le ragioni di segretezza è previsto che la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

183

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013) FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024)

Come va assolta la trasparenza dei dati in AT se già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale?

Nel caso in cui una parte dei dati e atti da pubblicare in AT sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione in dettaglio degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma, dove sono pubblicati dati e atti, sia liberamente accessibile poiché chiunque deve poter prendere visione dei suddetti dati e documenti.

Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione sul sito istituzionale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma che provvede alla pubblicazione garantisca il rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

184

**ANAC OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2024**

Come va assolta la trasparenza dei contratti avviati dopo il 1.1.2024 relativi ad affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro per i quali si è acquisito il CIG in assenza di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata?

Per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro, in assenza di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è possibile utilizzare fino al 30 settembre 2024 la Piattaforma contratti pubblici (PCP).

La trasparenza per tali affidamenti va assolta mediante la trasmissione dei dati alla BDNCP, ai sensi dell'art. 10 della delibera ANAC 261/2023, e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" - oltre che del collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi ad ogni affidamento contenuti nella BDNCP - della delibera a contrarre (cfr. All. 1), delibera ANAC 264/2023).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

185

**ANAC OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2024**

Con riferimento alla pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della esecuzione, è prevista una soglia minima al di sotto della quale è esclusa la pubblicazione del dato?

L'obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria è previsto solo per i contratti non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 (cfr. tab. 3, delibera 582/2023), mentre è venuto meno per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024. In nessun caso per gli obblighi di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria è prevista una soglia minima al di sotto della quale è esclusa la pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

185

**QUESITO DEL SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO CODICE IDENTIFICATIVO:
1815 DATA EMISSIONE: 03/03/2023 ARGOMENTI: PUBBLICITÀ E
TRASPARENZA OGGETTO: OBBLIGHI DI
TRASPARENZA ART. 29 PER ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI**

Quesito: In considerazione della peculiarità degli istituti dell'Accordo Quadro e della Convenzione - che costituiscono la cornice normativa per l'affidamento dei successi vi appalti specifici che saranno aggiudicati e gestiti spesso da centri di costo diversi, se non del tutto estranei, rispetto alla Stazione Appaltante dell'Accordo Quadro/Convenzione - risulta estremamente difficile assolvere efficacemente agli obblighi di trasparenza e pubblicazione relativi alla fase esecutiva, come previsti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 37 del d.lgs. 50/2016. La difficoltà si pone in particolare per l'obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, in quanto tale gestione finanziaria avviene a livello dei singoli appalti specifici. Si chiede pertanto se, per ottemperare a tali obblighi di pubblicità e trasparenza, sia corretta la seguente soluzione interpretativa, proposta in analogia a quanto previsto dalla FAQ ANAC A30 relativa agli obblighi informativi verso l'ANAC:

- La Stazione Appaltante che affida l'Accordo Quadro o la Convenzione effettuerà tutte le dovute pubblicazioni relative al CIG "padre", fino alla stipula del contratto, comprese ovviamente eventuali successive modificazioni ex art. 106 del d.lgs. 50/2016. - La Stazione Appaltante che affida l'appalto specifico, a sua volta, effettuerà tutte le dovute pubblicazioni relative al proprio CIG "derivato", relative all'affidamento in adesione e all'esecuzione del contratto, ivi compresi i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Risposta aggiornata

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

187

**QUESITO DEL SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO CODICE IDENTIFICATIVO:
1815 DATA EMISSIONE: 03/03/2023 ARGOMENTI: PUBBLICITÀ E
TRASPARENZA OGGETTO: OBBLIGHI DI
TRASPARENZA ART. 29 PER ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI**

Con riferimento al quesito posto si rileva che l'attuale formulazione dell'art. 29 al comma 1 prevede al secondo capoverso che nella sezione amministrazione trasparente siano "pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

L'articolo in esame individua quindi non solo il luogo di pubblicazione ma anche la tempistica di pubblicazione dei dati afferenti l'esecuzione al termine della durata contrattuale.

Con riferimento poi agli AQ la norma sopra indicata deve essere integrata e letta in combinato disposto con l'art. 99 del codice il quale prescrive anche quali sono le indicazioni e gli elementi essenziali da pubblicare.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

188

**QUESITO DEL SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO CODICE
IDENTIFICATIVO: 2554 DATA EMISSIONE: 21/06/2024
ARGOMENTI: SOTTO-SOGLIA OGGETTO: VERBALI DI GARA**

Quesito: Nelle procedure sotto soglia, tanto negli affidamenti diretti che nelle negoziate è obbligatorio pubblicare i verbali di gara? In caso di risposta affermativa è necessario pubblicare l'elenco dei verbali o il testo integrale dei documenti?

Risposta aggiornata

Relativamente al quesito posto, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del nuovo codice per gli affidamenti diretti si rimanda alla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ed in particolare l'Allegato 1. Tanto premesso, si rileva come l'affidamento diretto non costituisca procedura di gara, per cui viene a mancare il verbale di gara; tuttavia, in tale caso, occorrerà pubblicare la decisione a contrarre. Per le procedure negoziate senza pubblicazione di bando per gli importi sottosoglia, la risposta è positiva visti gli artt. 28 e 36 del d.lgs. 36/2023; nella specie, dovrà pubblicarsi il testo integrale. Relativamente alle modalità di pubblicazione, si rimanda all'art. 3 della stessa delibera ANAC n. 264/2023. Sul punto, infine, si segnala il Comunicato del Presidente ANAC del 24.1.2024 in tema di digitalizzazione e pubblicità legale tramite BDNCP

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

189

**QUESITO DEL SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO CODICE
IDENTIFICATIVO: 2551 DATA EMISSIONE: 21/06/2024**

Quesito: Vorrei sapere per gli affidamenti diretti è sufficiente pubblicare la determina unica di affidamento e l'esito oppure è necessario pubblicare anche la lettera d'invito e/o il verbale e/o qualche altro documento?

Risposta aggiornata

Relativamente al quesito posto, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del nuovo codice per gli affidamenti diretti si rimanda alle delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ed in particolare l'Allegato 1. In ogni caso si concorda con la prima delle opzioni da voi indicata.

Relativamente alle modalità di pubblicazione, si rimanda all'art 3 della stessa delibera ANAC.

Sul punto infine si segnala il Comunicato del Presidente ANAC del 24.1.2024 in tema di digitalizzazione e pubblicità legale tramite BDNCP

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

190

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024)**

In assenza di un obbligo di legge che preveda la pubblicazione obbligatoria sul sito dell'ente concedente, per i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte di cui all'art. 183, co. 15 del d.gs. 50/2016 (vecchio codice), è raccomandata la pubblicazione come dati ulteriori ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013. L'Autorità ritiene che tale pubblicazione dovrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l'indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell'oggetto e dell'ufficio che lo ha formato, oltretché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario (cfr. delibera 329/2021).

La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati Ulteriori", a cui si dovrebbe potere accedere tramite collegamento ipertestuale sia dalla sotto-sezione "Provvedimenti" ex art. 23 d.lgs. 33/2013 che dalla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 citato. Per le procedure di valutazione delle proposte private della finanza di progetto regolate invece dal nuovo codice (d.lgs. 36/2023) si rinvia alla relativa FAQ predisposta da ANAC sul punto.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

191

**PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI DELLA PROCEDURA DI
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PER REALIZZAZIONE DI
FINANZA DI PROGETTO - ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE
DEL 6 MARZO 2024**

L'art. 193, comma 2 del d.lgs. 36/2023, a differenza di quanto previsto nel previgente codice dei contratti, pone espressamente a carico dell'ente concedente l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i provvedimenti conclusivi della procedura di valutazione della proposta per la realizzazione della finanza di progetto. Gli Enti concedenti assolvono l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 193, comma 2, del Codice pubblicando il provvedimento di conclusione della procedura di valutazione delle proposte di Project financing del privato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le modalità descritte dalla delibera 264/2023. Laddove l'ente concedente ponga il progetto contenuto nella proposta del privato a base di gara, per le fasi di affidamento ed esecuzione della concessione di lavori o servizi valgono le disposizioni in materia di concessioni di cui agli artt. 176-192 del d.lgs. 36/2023 e, sotto il profilo della trasparenza, le indicazioni fornite dall'Autorità nella delibera 261 del 20 giugno 2023 circa l'obbligo per gli enti concedenti di trasmissione alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, delle informazioni specificate all'art. 10 della citata delibera.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

192

SOMMA URGENZA

Le stazioni appaltanti sono sempre tenute (sia fino al 31 dicembre 2023 sia successivamente) a pubblicare tutti i documenti relativi ad ogni affidamento eseguito in regime di somma urgenza e protezione civile a prescindere dall'importo di affidamento. I documenti sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di almeno 5 anni e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 37 del d.lgs. 33/2013; Allegato 9 della delibera ANAC n. 7/2023; Allegato 1 della delibera ANAC n. 264/2023).

ANAC comunicato del presidente del 19 settembre 2023

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

193

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013) FAQ ANAC AGGIORNATE AL 7 FEBBRAIO 2024)

Esistono modalità particolari per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure di somma urgenza e di protezione civile?

Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

194

**ANAC OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2024**

Qual è il regime di trasparenza da assicurare per l'affidamento di incarichi e servizi aventi ad oggetto l'assistenza legale dell'ente?

Se ad un avvocato, anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è affidata la rappresentanza legale di un ente in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei citati procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, queste attività sono qualificate, ai sensi dell'art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023, come “contratti esclusi”. Tenuto conto che, come specificato nella Delibera n. 584/2023, per questi contratti è prevista l'acquisizione del CIG che comporta l'inserimento di dati e informazioni nella BDNCN detenuta da ANAC, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell'amministrazione/ente del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto, secondo quanto chiarito da ANAC nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023 e nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024, cui si rinvia. Si specifica altresì che, come stabilito nella sopra citata Delibera n. 584/2023, per questi contratti è previsto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

195

**ANAC OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART 37, D.LGS. 33/2013)
FAQ AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2024**

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione dei servizi legali di cui all'Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, ivi inclusa la difesa giudiziale, tale affidamento è qualificato come un appalto di servizi rientrante nei settori ordinari, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 127 del d.lgs. 36/2023. In materia di trasparenza restano valide e indicazioni di cui sopra.

In via residuale, per gli affidamenti di servizi legali non disciplinati dall'articolo 127 del Codice né esclusi dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'articolo 56, quali gli incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza (ad es. i pareri “pro veritate”) ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio - la trasparenza è assolta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” dei dati previsti dal citato comma 1 dell'art. 15.

In alternativa, la trasparenza può essere assolta, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati PerlaPA. In tal caso, le amministrazioni assicurano l'inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione “Consulenti e collaboratori”. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

196

**QUESITO DEL SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO CODICE IDENTIFICATIVO: 3041
DATA EMISSIONE: 06/12/2024 ARGOMENTI: INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE - OGGETTO: PUBBLICAZIONE NOMINATIVA LIQUIDAZIONI
COMPENSI ACCESSO**

Quesito: E' vietata la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare dei trattamenti erogati ai singoli dipendenti a titolo di compenso incentivante per funzione tecniche ex art. 45 del D.lgs 36/2023? in caso sia possibile, i dati predetti debbono essere pubblicati solo nella INTRANET -accesso riservato all'interno-?

Risposta **aggiornata**

Con riferimento al quesito posto, si rileva la posizione di ANAC di cui alla deliberazione 1047 del 25 novembre 2020 che, seppure relativa alla precedente disciplina in materia di incentivi, trova applicazione anche in riferimento all'art. 45 del Codice attuale. ANAC ha ritenuto che: “Si può pertanto ritenere che dalle determinate possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'art. 18 medesimo, coerentemente all'art. 1, co. 1 del decreto 33 volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate. Non può invocarsi, invece, l'applicazione dell'art. 18 per la pubblicazione delle determinate dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

197

**QUESITO DEL SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO CODICE IDENTIFICATIVO: 3041
DATA EMISSIONE: 06/12/2024 ARGOMENTI: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
- OGGETTO: PUBBLICAZIONE NOMINATIVA LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSO**

Pertanto se ne ricava che alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinate dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.

I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

198

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)
Disposizioni generali	Atti Generali	<ul style="list-style-type: none">• Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.• "Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse (regolamenti)"• Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)• Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo 199

ART. 15 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo 200</p>

ART. 15
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

201

ART. 15-TER
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI E GLI
ESPERTI NOMINATI DA ORGANI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI

1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

202

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Consulenti e collaboratori

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Per ciascun titolare di incarico:

- curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo;
 - compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
 - dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- etichette relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica); attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

203

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Personale

Dirigenti

"Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Per ciascun titolare di incarico:

- Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico"

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

204

CONSULENTI E COLLABORATORI (ART.15)

Relativamente ai dati degli “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione”, l’Autorità, rifacendosi a quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera d), del D.lgs.

n. 39/2913, ha indicato che:

1. E’ un “Ente regolato dalla pubblica amministrazione”, l’ente il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione.

2. E’ un “Ente finanziato da una pubblica amministrazione” l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 33/2013, sia sufficiente l’indicazione della carica o dell’incarico ricoperto e la denominazione dell’ente privato regolato o finanziato, sia dalla stessa amministrazione che conferisce l’incarico, sia da ogni altra amministrazione pubblica.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

205

CONSULENTI E COLLABORATORI (ART.15)

4. Con riferimento al periodo temporale cui fare riferimento per l’individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 39/2013, ciò in quanto, tale arco temporale è stato ritenuto dal legislatore idoneo ad evitare che l’attività del titolare dell’incarico o della carica possa essere condizionata dalla provenienza da un ente di diritto privato regolato o finanziato da una Pubblica Amministrazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

206

CONSULENTI E COLLABORATORI (ART.15)

Relativamente ai dati da pubblicare sull'attività professionale, la citata deliberazione dell'ANAC, fornisce indicazioni in merito alla necessità che ciascun consulente o collaboratore renda le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti non solo nei confronti degli enti di diritto privato finanziati o regolati dalla pubblica amministrazione, ma anche quelle comunque prestate in favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati. Ciò al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

207

CONSULENTI E COLLABORATORI (ART.15)

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.

Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza.

I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza.

Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente.

dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

208

CONSULENTI E COLLABORATORI (ART.15)

Qualora gli enti omettano di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo al soggetto incaricato esterno all'amministrazione determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

209

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Personale non a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none">Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (in tabelle)Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato (in tabelle)
--	--

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

210

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Tassi di assenza del personale	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (in tabelle)
--------------------------------	---

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

211

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico (in tabelle)
---	---

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

212

ART. 21 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

213

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Contrattazione integrativa	<ul style="list-style-type: none">Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)Costi contratti integrativi: Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
----------------------------	--

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

214

ART. 20

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

215

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Performance	Ammontare complessivo dei premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
	Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

216

ART. 23 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis))

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

217

FAQ ANAC 7 FEBBRAIO 2024

1. Quali sono i provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.

1) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici(d.lgs.36/2023) per cui si rinvia ai dati e alle informazioni sui contratti la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità n. 261/2023 e n. 264/2023 e successivi aggiornamenti.

2) Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90, da pubblicare in AT sotto-sezione “provvedimenti”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

218

FAQ ANAC

Secondo quale modalità le amministrazioni sono tenute a pubblicare i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 33/2013?

Le amministrazioni pubblicano elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali.

3. Quali tipologie di accordi rientrano nel novero degli accordi stipulati dall'amministrazione di cui all'art. 23, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?

Tra gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 23, co. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d'intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro. Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

219

FAQ ANAC

Con quale periodicità è necessario procedere all'aggiornamento degli elenchi dei provvedimenti di cui all'art. 23, d.lgs. 33/2013?

Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti vanno aggiornati semestralmente.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare provvedimenti amministrativi ulteriori a quelli indicati nell'art. 23, d.lgs. 33/2013?

La norma contenuta nell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicare altri elenchi di provvedimenti nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza. La pubblicazione va fatta nella sottosezione "dati ulteriori" con un link ad essa nella sottosezione "Provvedimenti".

Resta ferma inoltre la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

220

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento:</p> <ol style="list-style-type: none">1. breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili2. unità organizzative responsabili dell'istruttoria3. nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale4. ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale5. modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino6. termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
-------------------------	---------------------------	--

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
Per i procedimenti ad istanza di parte: <ul style="list-style-type: none">• atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni• uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che tali determinazioni (i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti) sono pubblicate e aggiornate ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», non in forma integrale ma «in elenchi», con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- > scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 bis;
- > accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per gli altri atti, documenti e provvedimenti è necessario riferirsi alle diverse forme di pubblicità individuate dal d.lgs. n. 33/2013, meglio descritte nei singoli adempimenti nella determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	• Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: <ol style="list-style-type: none">1. contenuto2. oggetto3. eventuale spesa prevista4. estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento
	• Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento
	• Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<ul style="list-style-type: none">Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

225

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	<p>Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Per ciascuno dei provvedimenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. contenuto2. oggetto3. eventuale spesa prevista4. estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
---------------	--	--

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

226

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	<ul style="list-style-type: none"> Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Atti di concessione	<ul style="list-style-type: none"> Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto: <ol style="list-style-type: none"> nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario importo del vantaggio economico corrisposto norma o titolo a base dell'attribuzione ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo modalità seguita per l'individuazione del beneficiario link al progetto selezionato link al curriculum del soggetto incaricato Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

227

ART. 26 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

228

ART. 26 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate".

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

229

Atti di concessione
da replicare per ogni atto

Nota 1: Sono oggetto di pubblicazione, SOLO gli atti con cui è disposta l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. (cfr. DELIBERA n. 468 del 16 giugno 2021)
Tale pubblicazione è condizione legale di efficacia dell'atto di concessione

Nota 2: La pubblicazione è solo per importi superiori a mille euro per anno solare per beneficiario

Nota 3: A pubblicare è l'amministrazione effettivamente competente a decidere sull'attribuzione del contributo e ad adottare il provvedimento concessorio

Nota 4: ESCLUSA la pubblicazione degli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (ad esempio, sono escluse le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa delle misure da realizzare).

Nota 5: È ESCLUSA la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

230

Anno	Anno di pubblicazione del provvedimento	numero
Beneficiario	NO NOMINATIVI ma altre soluzioni (ad es. utilizzare degli OMISSIS) ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.	testo
Importo	Importo liquidato	numero
Identificativo della norma	Norma o titolo a base dell'attribuzione – anche mediante link ai dati pubblicati ex art. 26, co. 1	Testo/URL
Responsabile del provvedimento		
Nominativo	Nome e cognome	testo
Qualifica	Qualifica rivestita dal responsabile	testo
Ufficio	Denominazione ufficio	testo
Recapito telefonico ufficio	Numero telefonico istituzionale	numero
PEO ufficio	PEO Istituzionale	Casella PEO
PEC ufficio	PEC Istituzionale	Casella PEC
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Avvisi pubblici da pubblicare sul sito dell'amministrazione/ente concedente con cui sono descritti almeno i requisiti per poter fruire del beneficio e per determinare la graduatoria dei beneficiari sulla base di punteggi attribuiti. Nell'avviso devono altresì comparire le modalità per la presentazione dell'istanza in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti di cui all'art. 26, co. 1	testo + URL
Link (eventuale)	E' il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. N.B. questo dato si pubblica solo se si tratta di vantaggi connessi alla presentazione progetti e quindi è eventuale	URL

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

231

Atti normativi (leggi e regolamenti*) da replicare per ogni atto		
*raggruppabili per tipologie di procedure. Ad es. Procedure per assegnazione borse di studio, per sovvenzioni etc.		
Numero	Numero identificativo dell'atto	numero
Anno	Anno di pubblicazione dell'atto	numero
Link	Link al sito dove l'atto è pubblicato (possibile rinvio a normativa)	URL
Atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione dei regolamenti o leggi indicati sopra (ad es. Bando o/o Avvisi) da replicare per ogni atto		
Numero	Numero identificativo dell'atto	testo
Anno	Anno di pubblicazione dell'atto	numero
Link	Link ad altra sezione del sito, o ad altro sito web, in cui gli atti sono pubblicati (possibile rinvio a normativa)	URL

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

232

ART. 27
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO
DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;**
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;**
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;**
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;**
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;**
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

233

ART. 27
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO
DEI SOGGETTI BENEFICIARI

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

234

ART. 29 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO, PREVENTIVO E CONSUNTIVO, E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, NONCHÉ DEI DATI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

235

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	<ul style="list-style-type: none">Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni graficheBilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

236

BILANCIO

- L'obbligo si trova in "Amministrazione trasparente" – "Bilanci" e si compone di 2 sotto-sezioni
- Tutte le pubblicazioni della sezione devono essere aggiornate tempestivamente, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013
- Bilancio preventivo e consuntivo": il presente obbligo prevede la pubblicazione dei seguenti dati, sia per il bilancio di previsione, sia per il bilancio consuntivo:
 - Documenti e allegati del bilancio preventivo/consuntivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
 - Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi/consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Ai fini della pubblicazione dei dati di cui al presente punto si deve fare riferimento agli schemi di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016), recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi".

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

237

BILANCIO

-
- "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio": il presente obbligo fa riferimento all'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 applicabile per gli enti locali, agli art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 non applicabile per gli enti locali per espressa previsione dell'art. 1 comma 1 lettera a) del decreto medesimo e all'art. 12-bis del d.lgs. n.119/2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
- In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 -Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'Interno (decreto del 22 dicembre 2015).
- Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

238

ART. 30 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

239

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

240

ART. 32 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I SERVIZI EROGATI

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:


**a) i costi contabilizzati
e il relativo andamento nel tempo;**

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

241

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

242

**DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 32
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I SERVIZI EROGATI**

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

**DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 32
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I SERVIZI EROGATI**

Le pubbliche amministrazioni e gestori dei servizi pubblici), una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti sia finali sia intermedi, secondo quanto stabilito all'art. 10, co. 5, del d.lgs. 33/2013, sono tenuti a pubblicare i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, obbligo già previsto nel testo previgente.

In coerenza con l'esigenza di semplificazione di cui la norma è espressione, ai fini della pubblicazione di tali dati non è più necessario distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, come previsto nel testo previgente del co. 2, eliminandosi così un onere di raccolta ed elaborazione spesso complesso.

ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;**
- b) il curriculum;**
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;**
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

245

ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

246

ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

247

ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

248

ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

249

ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

250

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI O DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14)

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi,

vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

351

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI O DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14)

Per espressa previsione dell'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo.

Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica detti obblighi si applicano ai "componenti degli organi di indirizzo" di cui all'art. 22, c. 3, del medesimo decreto.

I dati relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico sono da pubblicare, non rilevando se questi percepiscano compensi per l'incarico svolto.

Nell'ambito dei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

Nell'ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato Accademico

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

351

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI O DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14)

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti.

Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita.

Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

253

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI O DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14)

L'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano), è posto in capo al titolare dell'incarico politico.

Quest'ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.

Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione.

Nel caso in cui il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

254

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI O DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14)

Tenuto conto che l'art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, fa espresso riferimento alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione.

il rinvio operato dall'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, all'art. 2 della legge n. 441/1982, riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni da rendere pubbliche e non le modalità di pubblicazione che, secondo l'intero impianto normativo del d.lgs. n. 33/2013, sono quelle della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

355

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI O DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14)

A seguito della cessazione del mandato o dell'incarico, i dati di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi. Fanno eccezione le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Per "informazioni concernenti la situazione patrimoniale" di cui all'art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese azioni di società, quote di partecipazione a società.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

356

ENTI CONTROLLATI

- **Enti pubblici vigilati**
- **Società partecipate**
- **Enti di diritto privato controllati**

A cura del dott. Pietro
Francesco Rizzo

257

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

258

ART. 33

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TEMPI DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

259

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (Indicatore di tempestività dei pagamenti)
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

260

**ART. 35 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E
L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

261

**ART. 35 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E
L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI**

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

262

ART. 35 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

263

ART. 35 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

264

**ART. 36 PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
PER L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INFORMATICI**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

265

NOTE ALL'ART. 36

Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

«Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

266

NOTE ALL'ART. 36

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

267

NOTE ALL'ART. 36

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

268

NOTE ALL'ART. 36

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

269

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Altri contenuti - Corruzione	<ul style="list-style-type: none">• IBAN e pagamenti informatici -Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento• Piano triennale di prevenzione della corruzione• Responsabile della prevenzione della corruzione• Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)• Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)• Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).• Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione• Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
------------------------------	---

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

270

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Altri contenuti - Accesso civico	<ul style="list-style-type: none">Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionaleNome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
----------------------------------	--

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

271

COSA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Altri contenuti - Accessibilità	Obiettivi di accessibilità	<ul style="list-style-type: none">Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)
Altri contenuti - Dati ulteriori	Dati ulteriori	<ul style="list-style-type: none">Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

272

PUBBLICAZIONE DI “DATI ULTERIORI” RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE

Le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, i c.d. “dati ulteriori”.

Essi devono essere indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Ai fini dell’individuazione dei predetti dati è opportuno che l’amministrazione parta dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

273

PUBBLICAZIONE DI “DATI ULTERIORI” RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE

I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull’attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).

Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

Come riportato nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, i dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione trasparente”.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

274

TEMPISTICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

- ❖ **Cadenza annuale:** dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.
 - ✓ **Esempio:** Dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti
- ❖ **Cadenza semestrale:** dati suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede aggiornamenti frequenti in ragione dell'onerosità della pubblicazione a livello organizzativo e di risorse dedicate
 - ✓ **Esempio:** provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (art. 23, c. 1).
- ❖ **Cadenza trimestrale:** dati soggetti a frequenti cambiamenti
 - ✓ **Esempio:** tassi di assenza del personale (art. 16, c. 3).
- ❖ **Aggiornamento tempestivo:** dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.
 - ✓ **Esempio:** Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2);

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

275

TEMPISTICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

- ✓ L'art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che *“i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione”*.
- ✓ Laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.
- ✓ **Aggiornamento:** non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti. (Es. Curriculum vitae dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative).

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

276

TEMPISTICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Un'importante modifica è quella apportata al comma 3 dell'art. 8, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini stabiliti dalle norme in materia di trasparenza, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno.

Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

277

IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO) è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni e gli enti sono chiamati a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

Per il PIAO lo stesso legislatore concentra l'attenzione sul tema del monitoraggio sia delle singole sezioni che lo compongono, sia dell'intero PIAO.

È stato, infatti, configurato un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione.

Dall'analisi dei dati sui PTPCT condotta da ANAC è emerso che spesso al monitoraggio viene riconosciuto un ruolo marginale nel processo di gestione del rischio, benché ne rappresenti una fase fondamentale.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

278

IL MONITORAGGIO

Si può affermare che è limitata la cultura del monitoraggio.

Nelle amministrazioni si tende a considerare il monitoraggio come un mero adempimento o, comunque, come una fase di minor rilievo rispetto a quella della progettazione e della redazione del Piano.

Non si riconosce pertanto la dovuta importanza agli esiti del monitoraggio come fondamento di partenza per la progettazione futura delle misure e quindi come elemento imprescindibile di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio.

Il monitoraggio va concepito come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

279

IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio sulla sezione anticorruzione del PIAO riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'obiettivo è considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione, se necessario modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto, eventualmente promuovendone di nuovi.

Per la progettazione della sezione anticorruzione del PIAO occorre pertanto ripartire dalle risultanze del ciclo precedente utilizzando l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione.

In questa prospettiva, il RPCT si avvale, *in primis*, degli esiti del monitoraggio della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO) per la definizione della programmazione per il triennio successivo.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

280

IL MONITORAGGIO

L'art. 6, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, e l'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, prevedono modalità differenziate per la realizzazione del monitoraggio, come di seguito indicate:

- sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, monitoraggio secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, monitoraggio secondo le modalità definite dall'ANAC. Secondo il PNA 2022 il monitoraggio integrato si aggiunge e non sostituisce quello delle singole sezioni di cui il PIAO si compone;
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

ANAC PNA 2022 IL MONITORAGGIO INTEGRATO

È importante capire quali sono le modalità di coordinamento fra il monitoraggio della sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza e quello delle altre sezioni, ognuna delle quali ha un proprio responsabile.

Per realizzare un monitoraggio integrato, le amministrazioni:

IL MONITORAGGIO

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità.

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

In questo senso, il potenziamento del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure semplifica il sistema di prevenzione della corruzione perché, da una parte, consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza; dall'altra di evitare l'introduzione "adempimentale" di nuove misure se quelle già programmate sono idonee al loro scopo.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

283

IL MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio va impostata, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, dal RPCT con il supporto della struttura organizzativa ed in particolare dei referenti (laddove previsti) e dei responsabili degli uffici.

Per la programmazione del monitoraggio, il successo può dipendere dall'ampio coinvolgimento della struttura organizzativa.

A questo fine sono da valutare, in primo luogo, le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi).

Un ruolo attivo va riconosciuto anche agli *stakeholder* e alla società civile. A tale ultimo riguardo può essere, quindi, utile prevedere canali di ascolto che consentano agli *stakeholder* individuati dall'amministrazione, in quanto portatori di interessi rilevanti per la stessa, di presentare osservazioni, consentendo così all'ente, qualora necessario, di apportare gli opportuni correttivi, nella prospettiva di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

284

IL MONITORAGGIO

In una logica di gradualità progressiva i processi e le misure da monitorare possono essere innanzitutto individuati, alla luce della valutazione del rischio, in quei processi (o quelle attività) che, nella prospettiva di attuazione degli obiettivi del PNRR, comporteranno l'uso di fondi pubblici ad essi correlati, inclusi i fondi strutturali, e in quelli maggiormente a rischio.

Nello svolgere le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Può esserci la sola autovalutazione dei responsabili dell'attuazione delle misure nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso.

Mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata sempre in combinazione con monitoraggi svolti dal RPCT.

Quest'ultimo, a sua volta, si può coordinare con gli organi di controllo interni all'amministrazione rispetto all'attività da verificare.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

285

IL MONITORAGGIO

Nella programmazione va definita la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Maggiore è la frequenza del monitoraggio, maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo alle misure di prevenzione può essere introdotto.

Per le amministrazioni di maggiori dimensioni, o connotate da processi di particolare complessità, è opportuno prevedere verifiche frequenti, almeno due/tre volte all'anno.

In ogni caso, è opportuno che venga pianificato un monitoraggio che sia il più possibile costante, al fine di apportare tempestivamente misure correttive e quindi non solo *ex post*, ma anche in corso d'opera a fronte delle criticità via via riscontrate.

Alla realizzazione di un monitoraggio costante contribuisce anche il ricorso da parte delle amministrazioni ad un sistema di controllo di gestione informatizzato e integrato in cui la mappatura dei processi, che costituiscono l'unità di analisi del controllo di gestione, è allineata a quella dei processi che rilevano in sede di monitoraggio di piano.

L'allineamento delle due mappature e l'utilizzo di una mappatura unica consente così di svolgere congiuntamente l'attività di monitoraggio.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

285

IL MONITORAGGIO

Vanno evitati monitoraggi solo formali. In questi casi, infatti, l’attuazione del monitoraggio sarebbe inutile.

Va, quindi, evitato che il monitoraggio consista in mail standardizzate ai responsabili dell’attuazione delle misure oppure in attività di ricezione acritica e passiva dei riscontri forniti dai responsabili senza alcuna ulteriore verifica e/o controllo.

Un monitoraggio effettivo consente di accertarsi dell’attuazione delle misure programmate e di tracciare i casi in cui le misure, pur se attuate, in realtà sono perfettibili e possono essere rese più sostenibili, concrete, chiare, utili e non ridondanti.

Grazie ad un buon monitoraggio si può pervenire anche ad un’effettiva riduzione di misure di prevenzione per valorizzare solo quelle strettamente necessarie, evitando al contempo di introdurne di nuove senza aver prima verificato l’adeguatezza di quelle già previste.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

287

IL MONITORAGGIO

Ove programmato su più livelli, l’attuazione del monitoraggio spetta nel monitoraggio di primo livello, ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure.

Il responsabile del monitoraggio di primo livello informa il RPCT sul se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto anche di una valutazione dell’utilità delle stesse rispetto ai rischi corruttivi da contenere.

Nel caso di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo, la qualità del monitoraggio è meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT supportato eventualmente dai referenti o dagli organi di controllo interni all’amministrazione (*audit interno*).

Di norma il monitoraggio di primo livello va accompagnato da verifiche successive del RPCT in merito alla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione anche mediante l’utilizzo di apposite schede di monitoraggio.

Tali verifiche vanno svolte poi attraverso il controllo degli indicatori e dei *target* attesi previsti per l’attuazione delle misure all’interno della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO nonché con richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi elemento che possa comprovare l’effettiva azione svolta.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

288

IL MONITORAGGIO

Nel monitoraggio di secondo livello, l'attuazione è compito del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Diversamente dal monitoraggio di primo livello, quello di secondo livello tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo.

Il RPCT non può limitarsi a recepire acriticamente le (auto)valutazioni contenute nelle schede di monitoraggio.

Può essere anche utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure.

Il RPCT potrà svolgere degli *audit* specifici, con verifiche sul campo che consentano il più agevole reperimento di informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

289

IL MONITORAGGIO

Costituiscono suggerimenti e indicazioni operative per una buona attuazione del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure:

- predisporre schede di monitoraggio in cui indicare, per ciascuna misura, gli elementi e i dati da monitorare, al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato al *target* prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli;

Ad esempio, per ciascuna misura, si indicano lo stato, le fasi e i tempi di attuazione, il risultato raggiunto in rapporto all'indicatore di monitoraggio e al *target* definiti in fase di programmazione delle misure e il soggetto responsabile. È utile altresì che venga inserita la possibilità di riportare le eventuali criticità riscontrate; le motivazioni della mancata/parziale realizzazione della misura; gli interventi correttivi da effettuare; eventuali proposte di rimodulazione della misura e/o delle fasi e/o dei tempi di attuazione, nonché qualsiasi ulteriore elemento utile che consenta di agevolare la lettura della scheda.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

290

SEZIONE/SOTTOSEZIONE PIAO	MODALITA' MONITORAGGIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA
2.1 Valore pubblico	Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione	Art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento sui “Controlli interni” di ciascun Ente	Annuale
	Monitoraggio degli obiettivi di accessibilità digitale	Art. 9, co. 7, DL n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/ 2012 Circolare AgID n. 1/2016	31 marzo

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

291

SEZIONE/SOTTOSEZIONE PIAO	MODALITA' MONITORAGGIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA
2.2 Performance	Monitoraggio periodico, secondo la cadenza stabilita dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance”	Artt. 6 e 10, D.lgs. n. 150/2009	Periodico
	Relazione da parte del Comitato Unico di Garanzia, di analisi e verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità	Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019	30 marzo
	Relazione annuale sulla performance	Art. 10, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009	30 giugno

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

292

SEZIONE/SOTTOSEZIONE PIAO	MODALITA' MONITORAGGIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA
2.3 Rischi conflittivi e trasparenza	Monitoraggio periodico secondo le indicazioni contenute nel PNA.	Piano nazionale Anticorruzione	Periodico
	Relazione annuale del RPCT, sulla base del modello adottato dall'ANAC con comunicato del Presidente	Art. 1, co. 14, L. n. 190/2012	15 dicembre o altra data stabilita con comunicato del Presidente dell'ANAC
	Attestazione da parte degli organismi di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza	Art. 14, co. 4, lett. g) del D.lgs. n. 150/2009	Di norma primo semestre dell'anno

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

293

ANAC PNA 2022

IL MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere:

- **un controllo successivo:** in relazione poi alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi agli organi/soggetti competenti;
- **relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente** (il monitoraggio, può infatti riguardare anche la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”) soprattutto ove concernano i processi PNRR);
- **totale e non parziale.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

294

ANAC PNA 2022
IL MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- **programmabile su più livelli, di cui:**
- ✓ **un primo livello ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure;**
- ✓ **un secondo livello, di competenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.**

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

295

ANAC PNA 2022
IL MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs. n. 33/2013.

L'attuazione del monitoraggio può altresì riguardare la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”, ex art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013) soprattutto ove concernano i processi interessati dalle ingenti risorse finanziate con il PNRR e i fondi strutturali e quelli che presentano rischi corruttivi significativi.

Ciò nell’ottica di garantire la massima trasparenza sull’attività dell’amministrazione e assicurare quel controllo sociale diffuso alla collettività.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

296

ANAC PNA 2022

IL MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il RPCT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non necessariamente è direttamente responsabile di tutto il monitoraggio in quanto nella programmazione delle attività per assicurare la trasparenza possono essere individuati uffici appositi cui attribuire il monitoraggio di primo livello.

Questo aspetto organizzativo è definito in maniera autonoma da ciascuna amministrazione/ente, tenendo conto della tipologia di informazioni, delle dimensioni della struttura e del numero di uffici coinvolti.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

297

ANAC DELIBERAZIONE N. 201 DEL 13/4/ 2022 «ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE CON FUNZIONI ANALOGHE, SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MAGGIO 2022 E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ

Vigilanza d'ufficio

L'Autorità verifica nei siti web istituzionali un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 giugno 2022, del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L'Autorità, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle Griglie di rilevazione e di monitoraggio, acquisite tramite posta elettronica, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

298

**ANAC DELIBERAZIONE N. 201 DEL 13/4/ 2022 «ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE
CON FUNZIONI ANALOGHE, SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE AL 31 MAGGIO 2022 E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ**

Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

A cura del dott. Pietro Francesco Rizzo

299

Il sistema degli accessi

Accesso documentale Legge n.241/1990

Accesso civico semplice D.LGS. n.33/2013

Accesso civico generalizzato D.LGS. n.97/2016

DIVERSI TIPI DI ACCESSO - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 3 FEBBRAIO 2022, N. 769

Le regole legali dell'accesso espressamente o implicitamente commisurano una ragionevole proporzione ed un equilibrio tra gli opposti e meritevoli interessi coinvolti dall'accesso a documenti amministrativi.

La definizione di tali regole corrisponde alla natura fondamentale di interessi che possono esservi antagonisti, come quello al rispetto della vita privata (cfr. Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20), all'ordine ed alla sicurezza pubblica, al mantenimento del segreto d'ufficio (cfr. art. 326 c.p.), ai dati riservati commerciali o industriali di terzi (cfr. art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016) o comunque al rispetto dell'immanente principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che eleva a principio costituzionale la congruenza, l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione amministrativa: ciò che, per la realtà delle cose, non è dato presumere sempre e comunque compatibile con l'indiscriminata accessibilità qui in questione.

È così ragionevole, adeguato e corrispondente al generale principio di proporzionalità che per ciascuna delle varie tipologie di accesso previste dall'ordinamento (da quella dell'interessato dall'azione amministrativa ex art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 a quella del cives nel caso del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) siano stabiliti presupposti e modalità specifiche, poiché diversi sono gli interessi di volta in volta in contrapposizione e diversa è la ragione dell'accesso.

DUE TIPOLOGIE DI ACCESSO CIVICO

- **Accesso destinato a fare rispettare gli obblighi di pubblicazione**
- **Accesso destinato ad un controllo generalizzato**

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO CIVICO « PROPRIO »

Strumento di ottemperanza per gli obblighi di pubblicazione spettanti alla PA

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO DESTINATO A FARE RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- **L'obbligo di pubblicazione si considera adempiuto se la pubblicazione è rispettosa della normativa e quindi sono rilevanti tutti i requisiti normativamente previsti ed imposti**
- **L'accesso civico si pone come strumento di coercizione dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione non solo con riferimento al momento della pubblicazione, ma anche con riferimento al contenuto dell'obbligo, ed al modo con cui tale obbligo deve essere assolto.**

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO DESTINATO A FARE RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Ricevuta l'istanza, il responsabile dovrà offrire adeguato riscontro entro 30 gg. dal momento della ricezione, provvedendo:

- a) a pubblicare nel sito il documento o l'informazione richiesta
- b) a comunicare al cittadino il collegamento ipertestuale al quale trovarla
- c) segnalare agli organismi valutativi, l'avvenuto inadempimento degli obblighi sanciti dal D.lgs. N. 33/2013

Pietro Francesco Rizzo

RIMEDI PREVISTI NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON RISPONDA ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

Decorsi inutilmente i trenta giorni di tempo dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può:

- 1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
- 2) proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della formazione del silenzio sulla richiesta di accesso civico c.d. semplice ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Pietro Francesco Rizzo

**RIMEDI NEL CASO IN CUI NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE
RISPONDA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE
CON UN DINIEGO (TOTALE O PARZIALE**

**Avverso il diniego totale o parziale da parte
dell'amministrazione/ente il richiedente può:**

- 1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2,
co. 9-bis, della l. 241/90;**
- 2) proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell'art.
116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).**

Pietro Francesco Rizzo

D.LGS.2/7/ 2010, N. 104

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18/6/2009, N. 69, RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

Art. 116 Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

- 1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi (*nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza*) il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.**
- 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio**

Pietro Francesco Rizzo

D.LGS.2/7/ 2010, N. 104

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18/6/2009, N. 69, RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione *((e, ove previsto, la pubblicazione))* dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Pietro Francesco Rizzo

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Il titolare del potere sostitutivo è individuato dall'organo di indirizzo tra le figure apicali dell'amministrazione/ente ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90.

Nell'ipotesi di omessa individuazione è titolare del potere sostitutivo il dirigente generale o il dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza di essi, il funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione/ente.

Pietro Francesco Rizzo

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 2 (Conclusione del procedimento)

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Pietro Francesco Rizzo

ART. 5 D.LGS. N. 33/2013 NOVELLATO
(ACCESSO GENERALIZZATO)

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Pietro Francesco Rizzo

DIRITTO D'ACCESSO

Il D.Lgs 33/13 ha infatti ribaltato la prospettiva della L. 241/910: questa prevedeva che non fossero “ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, il D.Lgs 33/13 si apre invece con lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo”.

Pietro Francesco Rizzo

NUOVA FORMA DI ACCESSO CIVICO

Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti possa accedere a tutti i dati ed ai documenti detenuti dalle p.a., nel rispetto dei limiti indicati dalla legge.

Un regime più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 5 del D.lgs. N. 33/2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni ed ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati ed ai documenti per non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente

Pietro Francesco Rizzo

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: RATIO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico generalizzato è il diritto alla conoscenza di chiunque e ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Cons. Stato Sez. V, 03/02/2023, n. 1195

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: RATIO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

L'accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo.

Consiglio di Stato, Sez. V, 03/08/2021, n. 5714

**L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO:
RATIO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO**

L'accesso civico generalizzato, ampliando di molto la possibilità di conoscenza da parte del pubblico delle informazioni detenute dalla p.a. e, quindi, di partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa ne garantisce la democraticità e ne favorisce il buon andamento; l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato costituiscono attuazione dei principi di partecipazione democratica all'attività pubblica, di trasparenza, di buon andamento e di sussidiarietà sanciti negli artt. 1, 2, 97 e 118 Cost. e, per questa ragione, le determinazioni negative assunte sulle relative istanze necessitano di approfondita motivazione.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 07/03/2023, n. 589

**L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO:
RATIO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO**

L'accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, persegue l'obiettivo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, e non può pertanto essere utilizzato per finalità di carattere egoistico-individuale come surrogato dell'accesso documentale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 06/02/2023, n. 166

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: RATIO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

Il diritto di accesso civico generalizzato ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l'opportunità di una sua instaurazione.

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, 01/02/2022, n. 1141

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: I SOGGETTI LEGITTIMATI

L'accesso civico generalizzato è stato introdotto nell'ordinamento al fine di superare, se del caso, le restrizioni imposte dalla legittimazione all'accesso procedimentale e la cui fondatezza non viene meno per il fatto che il richiedente sia al contempo portatore di un interesse individuale alla conoscenza.

Nell'accesso civico l'interesse del richiedente non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, purché non risulti pretestuoso o contrario a buona fede.

Nell'accesso civico generalizzato la finalità è quella di garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, il diritto fondamentale alla conoscenza, è protetto in sé, purché non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, queste ultime espresse dalle cosiddette eccezioni relative di cui al citato art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013.

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: I SOGGETTI LEGITTIMATI

Risulta, pertanto, che, anche nell'accesso civico generalizzato, l'interesse individuale alla conoscenza è protetto al pari di quello collettivo, con la conseguenza che, fuori dai casi marginali (istanze massive, vessatorie o emulative), non si può respingere un'istanza ostensiva civica generalizzata per il fatto che il richiedente ha anche un interesse personale alla conoscenza.

D'altra parte, l'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso.

Cons. Stato Sez. IV, 18/01/2023, n. 621

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: I SOGGETTI LEGITTIMATI

L'accesso civico generalizzato si configura come diritto di « chiunque », non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza; la formulazione della legge esprime la volontà del legislatore di superare quello che era e resta il limite connotato all'accesso documentale che non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni; si passa quindi da un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l'interesse pubblico alla trasparenza ad essere occasionalmente protetto a un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa; si realizza così una sorta di « rivoluzione copernicana » fondata sul principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi e rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, garantendo anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.

T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. II, 01/03/2021, n.216

DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO CIVICO

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “semplice” previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza

Pietro Francesco Rizzo

DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO CIVICO

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, “*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*”, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Pietro Francesco Rizzo

DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Pietro Francesco Rizzo

DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990

Dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO CIVICO E PROCEDIMENTALE

A differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente *“ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Dalla lettura dell’art. 5 bis si evince, inoltre, che oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. .

Il primo riferimento non è solo ai “documenti amministrativi”, ma anche ai “dati” che esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che l'amministrazione sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.

Il testo del decreto dispone che “l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'amministrazione dispone.

Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO GENERALIZZATO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Tra queste modalità, l'amministrazione o l'ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l'istanza. Ai sensi dell'art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Pietro Francesco Rizzo

REGOLAMENTI INTERNI E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

L'ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato deriva che, nel definire le modalità di attuazione di questo istituto con regolamento o circolare, le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull'estensione del diritto.

Di conseguenza, le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all'accesso generalizzato, come prevede invece l'art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.

Pietro Francesco Rizzo

REGOLAMENTI INTERNI E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

Le disposizioni regolamentari esistenti – incluse quelle adottate ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. n. 241 del 1990 – possono essere utilizzate come ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all'accesso civico generalizzato, compresa l'esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, a uno degli interessi indicati dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 che potrebbe derivare dall'ostensione del dato o del documento richiesto.

Ministero della Pubblica amministrazione circolare n. 1/2019

Pietro Francesco Rizzo

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative.

Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso generalizzato.

La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per consentire la corretta applicazione del diritto di accesso generalizzato.

Pietro Francesco Rizzo

ESCLUSIONE DALL’ACCESSO GENERALIZZATO

La disciplina dell’accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l’istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;**
- b) la sicurezza nazionale;**
- c) la difesa e le questioni militari;**
- d) le relazioni internazionali;**
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;**
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;**
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive**

Pietro Francesco Rizzo

**ART. 5-BIS
(ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO)**

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

**ART. 5-BIS
(ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO)**

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ART. 5-BIS (ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO)

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

LA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Ai sensi dell'articolo dell'art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/6791 «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

Per quanto riguarda, poi, le modalità di comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato ai controinteressati, il richiamato art. 5, comma 5, ne identifica due: l'invio di copia della richiesta “con raccomandata con avviso di ricevimento”, o l'invio “per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”.

La finalità di questa disposizione è consentire ai controinteressati di esercitare il diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso.

Pietro Francesco Rizzo

IL CONTROINTERESSATO

A prescindere dai rapporti intercorrenti fra le esigenze di trasparenza amministrativa e di tutela giuridica degli istanti, sottese all’istanza di accesso, e le esigenze di tutela della riservatezza, poste a garanzia della posizione del controinteressato – variamente ricostruibili a seconda del regime giuridico di accesso concretamente rilevante (nella specie, la parte appellata ha comunque fatto riferimento, in primo grado, sia all’accesso documentale ex art. 22 e ss. L. n. 241/90, sia all’accesso civico ex art. 5 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) – in ogni caso, deve riconoscersi una posizione di controinteresse in capo a colui che, in quanto titolare di dati personali ovvero di segreti commerciali o tecnici suscettibili di essere disvelati dall’ostensione del documento richiesto, dall’accoglimento dell’istanza di accesso subirebbe un pregiudizio nella propria sfera giuridica, sub specie di diritto alla riservatezza di dati racchiusi nel relativo documento.

Pietro Francesco Rizzo

PERSONE GIURIDICHE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che il limite all’accesso civico derivante dalla protezione dei dati personali non trova applicazione a soggetti diversi dalle persone fisiche. Su tale assunto un’amministrazione è stata invitata a rivalutare il proprio provvedimento di diniego parziale su un’istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere un verbale di violazione amministrativa elevato nei confronti di un circo per l’affissione di cartelli pubblicitari.

Parere 29 maggio 2019, n. 122, doc. web n. 9128783; sulle persone giuridiche; Parere 21 febbraio 2019, n. 47, doc. web n. 9103063

Pietro Francesco Rizzo

LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA

Qualora la richiesta di accesso sia formulata in modo alternativo, la pubblica amministrazione, accertata l'inesistenza di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, è tenuta a verificare le condizioni dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Cons. Stato Sez. III, 15/07/2022, n. 6031

LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA

L'Amministrazione Pubblica ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo, senza riferimenti ad una specifica disciplina, anche alla stregua della normativa dell'accesso civico generalizzato, ad eccezione del caso in cui l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale.

Cons. Stato, Sez. V, 10/03/2021, n. 2050

LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA

All'accesso cosiddetto documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990 si affianca oggi l'accesso "civico", semplice o generalizzato, introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, che, all'art. 5 co. 11, prevede la coesistenza e la concorrenza delle differenti forme di accesso; pertanto, a fronte di un'istanza ostensiva la quale non faccia riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico, ma sia formulata in modo indistinto, ovvero non consenta di ritenere che il richiedente abbia inteso limitare il proprio interesse all'uno o all'altro, l'amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti per consentire l'accesso ai sensi di entrambe le discipline.

T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. III, 06/12/2021, n. 1620

LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA

Se è vero che l'accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedurali, la P.A., nel rispetto del contraddittorio con eventuali controinteressati, deve esaminare l'istanza nel suo complesso, nel suo "anelito ostensivo", evitando inutili formalismi e aspetti procedurali tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame, atteso che - con riferimento al dato procedimentale - in materia di accesso opera il principio di stretta necessità, che si traduce nel principio del minor aggravio possibile nell'esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l'accesso a rigide regole formali che ne ostacolano la soddisfazione.

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 01/02/2021, n. 1304

**ISTANZE GENERICHE, MASSIVE O ECCESSIVAMENTE
ONEROSE E DIVIETO DI ELABORAZIONE DEI DATI**

Non sono ammissibili istanze di accesso generiche, vaghe, tali cioè da non consentire l'identificazione del documento accessibile, e tantomeno istanze generalizzate ad una pluralità di documenti tale da costituire un accesso "generalizzato" e dunque una forma di non consentito controllo sull'attività amministrativa, allo stesso modo l'amministrazione non può opporre, ai fini del diniego, generiche difficoltà di identificazione e reperimento del documento richiesto, laddove l'istante abbia fornito elementi di identificazione del medesimo ovvero di sua piana identificabilità.

Cons. Stato Sez. II, 21/09/2023, n. 8447

**ISTANZE GENERICHE, MASSIVE O ECCESSIVAMENTE
ONEROSE E DIVIETO DI ELABORAZIONE DEI DATI**

In tema di accesso alle informazioni in possesso dalle Pubbliche Amministrazioni, sebbene il legislatore non chieda di motivare formalmente la richiesta di accesso generalizzato, rimane sempre necessario determinare l'oggetto della richiesta di accesso, essendo onere dell'interessato indicare in modo puntuale la documentazione di cui chiede l'ostensione, pena la genericità della richiesta e, di conseguenza, la sua inammissibilità.

Cons. Stato Sez. V, 05/12/2022, n. 10628

**ISTANZE GENERICHE, MASSIVE O ECCESSIVAMENTE
ONEROSE E DIVIETO DI ELABORAZIONE DEI DATI**

Può essere respinta la richiesta di accesso civico generalizzato, nel caso in cui sia manifestamente onerosa o sproporzionata e comporti, quindi, un carico irragionevole di lavoro, tale da interferire con il buon andamento dell'Amministrazione (così anche Cons. Stato, n. 6220/2021).

In materia di accesso civico generalizzato le richieste massive uniche contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi possono essere rifiutate dall'amministrazione pubblica cui sono rivolte.

Cons. Stato, Sez. III, 16/02/2021, n.1426